



Comune di Novate Milanese

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Viabilità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 252 / 2022

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3" DELLA STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - CIG Z3635D68FF - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- gli artt. 151, 183, comma 1 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il D. Lgs. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 42 e 43 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Novate Milanese, approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 17/11/2016;
- il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 26/02/2019;
- l'art. 13 lett. d) del Regolamento vigente sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106/2011 e ss.mm.ii.;

Visti:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/01/2022, esecutiva, ad oggetto: *"Approvazione bilancio di previsione triennio 2022/2024"*;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2022, esecutiva, ad oggetto: *"Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2022/2024"*;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 12/09/2019, portante ad oggetto: *"Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000"*;
- il Decreto Dirigenziale n. 30 del 30/11/2020, portante ad oggetto: *"Attribuzione incarico di posizione organizzativa nel Settore "Lavori pubblici - Manutenzione – Viabilità"*;

Premesso che:

- ai sensi delle vigenti normative, è necessario garantire la funzionalità, l'efficienza e la sicurezza degli impianti elevatori presenti all'interno delle scuole e degli altri immobili di proprietà comunale;
- affinché gli utenti possano utilizzarli in condizioni di sicurezza è fondamentale che tali impianti siano soggetti a visite periodiche di manutenzione da affidare a personale abilitato;
- le attività finalizzate a mantenere gli impianti in condizioni di corretto esercizio consistono in interventi da programmare in via preventiva, atti idonei a verificare il normale funzionamento preservando il sorgere di eventuali danni;

- per far fronte a tali problemi è opportuno, in relazione al budget finanziario disponibile, organizzare un piano di affidamento per il mantenimento degli impianti;

Considerato che:

- la Provincia di Brescia, in qualità di soggetto aggregatore di cui all'art. 9, co. 2 del D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2024, con riferimento alle categorie merceologiche previste dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (DPCM del 24/12/2015 e DPCM del 17/07/2018) ha attuato il proprio programma nello svolgimento delle attività di approvvigionamento di forniture e servizi, espletando una gara a procedura aperta suddivisa in lotti, per la stipula di una Convenzione, ex art. 26 L. 488/1999 per la fornitura del servizio di manutenzione elevatori in favore degli enti locali aventi sede nel territorio della Regione Lombardia della durata di anni 2 (24 mesi) rinnovabile, CIG (Lotto 2 MI/MB) 8496483F90, giusta convenzione prot. Gen. 191575/2021 – Rep. Prov. Contratti n. 37344. Tale procedura è stata svolta in abito comunitario ed indetta e regolarmente pubblicata con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia;
- la Provincia di Brescia in qualità di stazione appaltante, con atti propri, ha aggiudicato l'appalto alla ditta Ciam Ascensori e Servizi Srl di Roma via Sardegna, 40 – CF/P.IVA 12216121009 – Lotto 2 Milano, Monza-Brianza per un importo complessivo di € 2.020.000,00 IVA esclusa;
- sono state effettuate, a cura della stazione appaltante, le verifiche in capo all'appaltatore circa i motivi di esclusione dell'art. 80 del codice appalti e circa il possesso dei requisiti risultanti dai documenti di gara, al fine della stipula della convenzione per la fornitura del servizio di manutenzione impianti di trasporto e sollevamento installati negli edifici di proprietà o in uso a pubbliche amministrazioni, nonché della erogazione dei servizi connessi;
- i singoli contratti di fornitura vengono pertanto conclusi, a tutti gli effetti, tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore con l'emissione degli Ordinativi di fornitura perfezionati attraverso il Negozio Elettronico – NECA – nel portale Aria di Regione Lombardia;
- il perfezionamento dei suddetti contratti in cui l'Ente contraente obbliga il fornitore alla prestazione dei servizi richiesti avviene mediante l'Ordinativo di Fornitura (OF) che regola i rapporti tra l'Amministrazione Contraente ed il fornitore;
- il fornitore contattato preventivamente per la presa visione della documentazione degli impianti oggetto del servizio e l'effettuazione dei rilievi necessari alla loro quantificazione e valorizzazione, ha prodotto il Piano Dettagliato dei Servizi (PDS), giusto prot. 5339 – 8/3/2022, agli atti dell'ufficio;

Rilevato che:

- l'oggetto principale dell'appalto riguarda i servizi di gestione degli impianti, ascensori e servoscala, ubicati negli immobili di proprietà comunale comprendenti l'insieme di tutte le attività ordinarie comprese la reperibilità e il pronto intervento;
- il suddetto servizio sarà remunerato attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e per ciascun anno di convenzione viene prevista un corrispettivo per attività extra-canone;
- il RUP dell'intervento è la Posizione Organizzativa del Settore LL.PP/Manutenzioni/Viabilità, Dott. Arch. Raffaella Grimoldi;

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, con l'aggiudicazione sopra indicata si intende realizzare il seguente fine:

- procedere all'affidamento ad idonea ditta del servizio di manutenzione degli impianti elevatori e servo scale presenti negli edifici comunali, come indicato nelle premesse;

- assegnare il servizio di manutenzione conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- stipulare un contratto nelle forme della lettera commerciale;

Dato atto che:

- l'Ordinativo di Fornitura deve essere conforme al piano dettagliato del servizio redatto dal fornitore (giusto prot. 5339 – 8/3/2022), il cui importo complessivo risulta essere di € 13.932,41 oltre Iva 22%, per un totale complessivo di € 16.997,54, di cui € 11.610,34 oltre iva per canone base e € 2.322,07 oltre iva per attività extra-canone;
- tale importo trova idonea copertura finanziaria nel BP 2022/2024, per ciascuna annualità di competenza ricompresa nella durata contrattuale da aprile 2022 a marzo 2024 nei seguenti capitoli 1030269, 1031284, 1031327, 1032788, 1032976, 1033179, 1033788, 1035283, 1036488;

Accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Acquisito il Cig. Z3635D68FF;

Preso atto che:

- i presenti impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione triennale 2022/2024 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 4/2022 per ciascun esercizio di competenza;
- l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
- l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12 dei rispettivi anni di competenza;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 1 co. 32 L. 190/2012;
- la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria formulato dal Dirigente dell'Area Servizi Generali e alla Persona, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Su proposta del Responsabile del Settore LL.PP./Manutenzioni/Viabilità, volta all'approvazione dell'affidamento di cui all'oggetto;

Ritenuto di fare propria tale proposta attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal predetto Responsabile;

DETERMINA

Di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non trascritta ne costituisce motivazione giuridica ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.

- 1. Di aderire** alla convenzione quadro “*Servizio di manutenzione impianti di trasporto e sollevamento – lotti 1, 2, 3 della stazione appaltante centrale unica di committenza di area vasta della Provincia di Brescia*”, per un importo di € 13.932,41 oltre Iva 22% pari ad € 3.065,13, per un totale complessivo di € 16.997,54, di cui € 11.610,34 oltre IVA per canone ba e € 2.322,07 oltre IVA per attività extra-canone;

2. **Di dare atto che** il perfezionamento dell'ordine sul portale NECA di Aria Spa di Regione Lombardia, avverrà a seguito dell'esecutività del presente atto e in conformità al Piano Dettagliato del Servizio (PDS) redatto dal fornitore (giusto prot. 5339 – 8/3/2022), che si allega;
3. **Di recepire** le condizioni del servizio come definite dagli atti di convenzione e dal Capitolato Tecnico e Prestazionale che si allegano e formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. **Di impegnare** a favore della ditta CIAM Ascensori e Servizi Srl di Roma via Sardegna 40 – P. IVA 12216121009, l'onere economico complessivo di € 16.997,54 (IVA compresa) relativa al periodo dal 1/05/2022 al 30/04/2024, imputando la somma nei rispettivi bilanci di competenza, come meglio precisato nel seguente prospetto:

CAPITOLI	Maggio-Dic. 2022	Annualità 2023	Genn-Aprile 2024	CdC
1030269	719,32	1.008,06	336,08	COMUNE
1031284	359,70	504,03	168,04	040100
1031327	1.620,91	2.360,32	786,83	020600
1032788	359,70	504,03	168,04	030314
1032976	711,06	997,00	332,36	030500
1033179	719,32	1.008,06	336,08	030500
1033788	719,32	1.008,06	336,08	030600
1035283	359,70	504,03	168,04	070402
1036488	316,90	439,83	146,64	030233
Totale	5.885,93	8.333,42	2.778,19	16.997,54

BP 2022/2024 - V livello 1030209004 – Fattore 2120107004;

3. **Di prendere atto che:**
 - la presente procedura è tracciata dallo Smart CIG **Z3635D68FF**;
 - l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12 dei rispettivi anni di competenza;
 - il contratto sarà stipulato con lettera commerciale tenuto conto della disciplina dettata dall'art. 7 del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui alla delibera CC 8/2019 e ss.mm.ii., con decorrenza dal 1/05/2022 - 30/04/2024;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. Arch. Raffaella Grimoldi;
4. **Di comunicare** al soggetto affidatario che, in conformità alle disposizioni introdotte dall'art. 3, della Legge 136/2010, dovrà render noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato, sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
5. **Di dare atto che** le liquidazioni avverranno ai sensi dell'Art. 184 del T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, purché rientranti nell'impegno di spesa assunto;
6. **Di pubblicare** sul profilo dell'A.C. in qualità di committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. L. 33/2013 e ss.mm.ii. Il presente atto ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D. L.gs. 50/2016:

- 7. Di assegnare** il presente atto al fascicolo 2022/58 “Manutenzione impianti elevatori”
classificazione 06-05 – settore Lavori Pubblici.

Lì, 07/04/2022

IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 826 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 1 di 3

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	1030269 / 0	27 / 2024				Prenotazione	336,08	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1036488 / 0	152 / 2023				Prenotazione	439,83	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1030269 / 0	144 / 2023				Prenotazione	1.008,06	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1031284 / 0	28 / 2024				Prenotazione	168,04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1031284 / 0	1324 / 2022				Prenotazione	359,70	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1031284 / 0	145 / 2023				Prenotazione	504,03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1031327 / 0	29 / 2024				Prenotazione	786,83	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1031327 / 0	1325 / 2022				Prenotazione	1.620,91	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1031327 / 0	146 / 2023				Prenotazione	2.360,32	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1032788 / 0	30 / 2024				Prenotazione	168,04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 826 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 2 di 3

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	1032788 / 0	1326 / 2022				Prenotazione	359,70	SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024 ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1032788 / 0	147 / 2023				Prenotazione	504,03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1032976 / 0	31 / 2024				Prenotazione	332,36	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1032976 / 0	1327 / 2022				Prenotazione	711,06	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1032976 / 0	148 / 2023				Prenotazione	997,00	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1033179 / 0	32 / 2024				Prenotazione	336,08	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1033179 / 0	1328 / 2022				Prenotazione	719,32	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1033179 / 0	149 / 2023				Prenotazione	1.008,06	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1033788 / 0	33 / 2024				Prenotazione	336,08	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 826 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 3 di 3

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	1033788 / 0	1329 / 2022				Prenotazione	719,32	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1033788 / 0	150 / 2023				Prenotazione	1.008,06	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1035283 / 0	34 / 2024				Prenotazione	168,04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1035283 / 0	1330 / 2022				Prenotazione	359,70	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1035283 / 0	151 / 2023				Prenotazione	504,03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1036488 / 0	35 / 2024				Prenotazione	146,64	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1036488 / 0	1331 / 2022				Prenotazione	316,90	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024
S	1030269 / 0	1323 / 2022				Prenotazione	719,32	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3- 01/05/2022 - 30/04/2024

Buonasera, con la presente si trasmette l'allegata nota.

Cordiali saluti.

Ciam Ascensori e Servizi srl



COSTRUZIONI ITALIANE ASCENSORI MONTACARICHI

CIAM ASCENSORI E SERVIZI s.r.l.

SEDE LEGALE: Via Sardegna, 40 - 00187 Roma (IT)

N. ISCR. REG. IMPRESE ROMA - C.F. - P.IVA IT 12216121009 - REA: RM-1358308

CAP. SOC. € 10.000,00

Telefono. +39 0744 80.19.00 (8 linee r.a.) Fax. +39 0744 81.17.32

Web: www.ciamsrl.com - Email: info@ciamsrl.com - PEC: ciamascensoriservizi@pec.it

Spett.le

Comune di Novate Milanese

Area Gestione e Sviluppo del Territorio

Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Viabilità

Viale Vittorio Veneto, 18

20026 Novate Milanese (MI)

Alla c.a.

Arch. Raffaele Grimoldi

Ing. Valentina Mascherpini

Roma, 07.03.2022

OGGETTO: Piano Dettagliato di Servizio (PDS)

**RIF.TO: Convenzione quadro “Servizio di manutenzione impianti di trasporto e sollevamento
Lotto 2 MI MB - CIG 8496483F90**

Facendo seguito ai vari incontri e comunicazioni intercorse in questa fase di avvio dell'appalto, siamo a presentare il presente Piano Dettagliato di Servizio (PDS) previsto all'art.11.2 dello Scherma di Convenzione.

Avendo ponderato le reciproche necessità che sono state esposte in questa fase preliminare all'inizio del servizio di assistenza, si conviene che:

1- L'inizio appalto decorrerà dal 01/04/2021

2- L'importo di appalto biennale è accettato da CIAM Ascensori e Servizi srl in base alle documentazioni e dati da voi ad oggi trasmessi, come risulta calcolato sul file allegato alla presente, per totali € **13.932,41** oltre IVA, dati dalla somma del canone di € 11.610,34 oltre IVA e del 20% per Extra Canone a Consumo (art.10.2 del CTP) di € 2.322,07 oltre IVA.

3- Nel frattempo CIAM Ascensori e Servizi srl attende il completamento delle vostre trasmissioni delle documentazioni e dati, se sono in vostro possesso, di cui al punto 3 l'art.11.1 dello SC ed in particolare i verbali delle verifiche biennali.

4- CIAM Ascensori e Servizi srl si impegna a completare il presente PDS entro 90 gg dalla data di consegna degli impianti, per inserire i dati di cui all'Anagrafica Tecnica, le osservazioni che saranno rilevate durante i sopralluoghi e le prescrizioni indicate sui verbali di verifica periodica.

5- CIAM Ascensori e Servizi srl eseguirà verifiche manutentive trimestrali, eseguendo le pulizie straordinarie che si presenteranno nei vani corsa e nei locali macchina, le quali sono necessarie e comunque corrispondono ad un importo ben superiore a maggiori cadenze manutentive, le quali non risolverebbero tali situazioni.

6- Le verifiche manutentive sono calendarizzate nell'apposito file allegato alla presente

 Ciam Ascensori e Servizi

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

 +39 348.44.54.047



Sistema
Di Qualità
Aziendale



CONFINDUSTRIA
ASSAFRICA & MEDITERRANEO



Sistema di Gestione
Della Salute e Sicurezza
sul Lavoro



Sistema
Di Gestione
Ambientale





COSTRUZIONI ITALIANE ASCENSORI MONTACARICHI

CIAM ASCENSORI E SERVIZI s.r.l.

SEDE LEGALE: Via Sardegna, 40 - 00187 Roma (IT)

N. ISCR. REG. IMPRESE ROMA - C.F. - P.IVA IT 12216121009 - REA: RM-1358308

CAP. SOC. € 10.000,00

Telefono. +39 0744 80.19.00 (8 linee r.a.) **Fax.** +39 0744 81.17.32

Web: www.ciamsrl.com - **Email:** info@ciamsrl.com - **PEC:** ciamascensoriservizi@pec.it

7- CIAM Ascensori e Servizi srl ha eseguito la mappatura di dislocazione dei vari impianti / edifici, come riportato sul file allegato alla presente

8- In merito alla modalità di esecuzione degli interventi di cui all'art.10.2 del CTP, saranno eseguiti in base alle esigenze e urgenze di ogni specifica situazione, con apposita preventivazione e tempi di esecuzione che CIAM Ascensori e Servizi srl comunicherà ai referenti indicati come da art.5.2 del CTP

Distinti saluti

CIAM Ascensori e Servizi s.r.l.

CIAM ASCENSORI E SERVIZI s.r.l.

Via Sardegna, 40 - 00187 ROMA

P. IVA: 12216121009

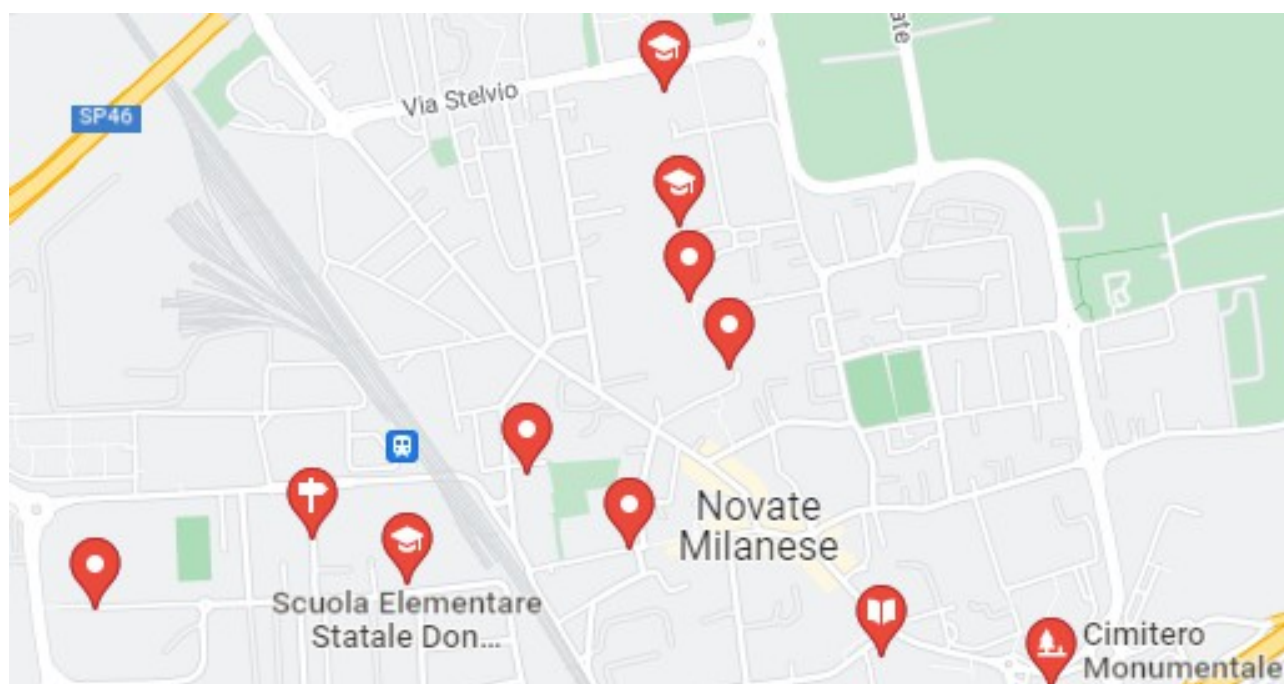
Allegati:

- Calcolo del prezzo del canone biennale
- Programma di manutenzione calendarizzato per il biennio
- Mappatura degli impianti / edifici interessati

Programmazione manutenzioni CIAM - Comune di Novate Milanese								2022																
N. CIAM	Prg.	Riferimento	Indirizzo	Tipo	Marca	Kg.	n. fer.	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag			
33935	5	COMUNE, Scala A	VITTORIO VENETO 18	ASE	CIE SIMEA	375	5	1			1			1			1			1				
33936	6	COMUNE, Scala B	VITTORIO VENETO 18	ASE	CIE SIMEA	420	4	1			1			1			1			1				
33937	4	Sede P.L./Servizi Sociali	REPUBBLICA 80	ASO	MONITOR	900	4	1			1			1			1			1				
33938	8	Scuola materna Salgari	MANZONI	ASO	MAC	630	3	1			1			1			1			1				
33939	9	CDD/Scuola musica	MANZONI 12	SVS	VIMEC	190		1			1			1			1			1				
33940	1	Cimitero monumentale	RIMEMBRANZE	ASO	CAIMI	1.600	3	1			1			1			1			1				
33941	10	Sede P.C. (ex P.L.)	RESISTENZA	ASC	DOMUSLIF	250	2	1			1			1			1			1				
33942	12	Palazzetto dello Sport	DE AMICIS	SVS	CETECO	150	1	1			1			1			1			1				
33943	13	Scuola Orio Vergani	DELLO SPORT 18	ASO	2 RA	900	3	1			1			1			1			1				
33944	2	Villa Venino	PADRE FUMAGALLI 5	ASC	KONE	900	3	1			1			1			1			1				
33945	3	Villa Venino	PADRE FUMAGALLI 5	ASC	KONE	480	2	1			1			1			1			1				
33946	14	Scuola Italo Calvino	BRODOLINI 45	ASO	RERMAN	860	2	1			1			1			1			1				
33947	7	Scuola don Milani	BARANZATE 8	PEL	VIMEC	300	5	1			1			1			1			1				
33948	11	Scuola Gianni Rodari	PRAMPOLINI 30	ASO	CRC	900	2	1			1			1			1			1				
								14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0			

Verifiche semestrali

2023							2024		
Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar
	1			1			1		
	1			1			1		
	1			1			1		
	1			1			1		
	1			1			1		
	1			1			1		
	1			1			1		
	1			1			1		
	1			1			1		
	1			1			1		
	1			1			1		
	1			1			1		
	1			1			1		
	1			1			1		
	1			1			1		
0	14	0	0	14	0	0	14	0	0



LOTTO 2

Codice voce	Voce con la numerazione di cui al disciplinare di gara	Valore	Unità di misura
Paeba	1) PREZZO SPECIFICO Servizio "Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico " fino a 5 fermate	605,00	euro/ascensore
Paiba	2) PREZZO SPECIFICO Servizio "Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico " fino a 5 fermate	605,00	euro/ascensore
Pafba	3) PREZZO SPECIFICO Servizio "Manutenzione ascensori e montacarichi per ogni fermata oltre la 5° sia idraulico che elettrico"	30,00	euro/fermata
Peiba	4) PREZZO SPECIFICO Servizio "Manutenzione piattaforme elevatrici"	590,00	euro/piattaforma
Pmsba	5) PREZZO SPECIFICO Servizio "Manutenzione montascale/servoscala "	518,00	numero
	6) PREZZO SPECIFICO Servizio " Costituzione e/o gestione dell'Anagrafe Tecnica " così suddiviso:		
PscATba	6.a) Prezzo delle attività di Costituzione dell'Anagrafe Tecnica solo primo anno	32,00	euro/ascensore
PsgATba	6.b) Gestione dell'Anagrafe Tecnica	78,00	euro/ascensore

Ribasso %	Prezzo ribassato annuale	Prezzo ribassato mensile
39,51	365,96	30,50
39,51	365,96	30,50
39,51	18,15	1,51
39,51	356,89	29,74
39,51	313,34	26,11
39,51		
39,51	19,36	1,61
39,51	47,18	3,93

Calcolo canone base 1° ANNO - Comune di Novate Milanese															
N. CIAM	Riferimento	Indirizzo	Tipo	Marca	Kg.	n. fermate	n. fabbrica	Matr./ Anno install.	Paeba/Paiba - ASC (ribassato € 365,96)	Pafba - ASC > 5 f. (ribassato € 18,15)	Peiba - PEL (ribassato € 356,89)	Pmsba - SVS (ribassato € 313,34)	PscATba - An. tec. (ribassato € 19,36)	PsgATba - Gest. An. Tec. (ribassato € 47,18)	Parziale
33935	COMUNE, Scala A	VITTORIO VENETO 18	ASE	CIE SIMEA	375	5	1304	58040	365,96				19,36	47,18	432,50
33936	COMUNE, Scala B	VITTORIO VENETO 18	ASE	CIE SIMEA	420	4	1305	58041	365,96				19,36	47,18	432,50
33937	Sede P.L./Servizi Sociali	REPUBBLICA 80	ASO	MONITOR	900	4	259409	143/15157	365,96				19,36	47,18	432,50
33938	Scuola materna	MANZONI	ASO	MAC	630	3	136/12	0181/15157	365,96				19,36	47,18	432,50
33939	CDD/Scuola musica	MANZONI	SVS	VIMEC	190		1230					313,34	19,36	47,18	379,88
33940	Cimitero monumentale	RIMEMBRANZE	ASO	SIEM	1.600	3	CM2294	0144/1515	365,96				19,36	47,18	432,50
33941	Sede P.C. (ex P.L.)	RESISTENZA	ASC	DOMUSLIF	250	2	OV99146684		365,96				19,36	47,18	432,50
33942	Palazzetto dello Sport	DE AMICIS	SVS	CETECO	150	1	13966					313,34	19,36	47,18	379,88
33943	Scuola Orio Vergani	DELLO SPORT 18	ASO	2 RA	900	3	20697	0085/15157	365,96				19,36	47,18	432,50
33944	Villa Venino	PADRE FUMAGALLI 5	ASC	KONE	900	3		10433741	365,96				19,36	47,18	432,50
33945	Villa Venino	PADRE FUMAGALLI 5	ASC	KONE	480	2		10433749	365,96				19,36	47,18	432,50
33946	Scuola Italo Calvino	BRODOLINI 45	ASO	RERMAN	860	2	IM 17/114		365,96				19,36	47,18	432,50
33947	Scuola don Milani	BARANZATE 8	PEL	VIMEC	300	5	9582	2014			356,89		19,36	47,18	423,43
33948	Scuola Gianni Rodari	PRAMPOLINI 30	ASO	CRC	900	2	2527	100	365,96				19,36	47,18	432,50
														Totale	5.940,69

Calcolo canone base 2° ANNO - Comune di Novate Milanese															
N. CIAM	Riferimento	Indirizzo	Tipo	Marca	Kg.	n. fermate	n. fabbrica	Matr./ Anno install.	Paeba/Paiba - ASC (ribassato € 365,96)	Pafba - ASC > 5 f. (ribassato € 18,15)	Peiba - PEL (ribassato € 356,89)	Pmsba - SVS (ribassato € 313,34)	PscATba - An. tec. (ribassato € 19,36)	PsgATba - Gest. An. Tec. (ribassato € 47,18)	Parziale
33935	COMUNE, Scala A	VITTORIO VENETO 18	ASE	CIE SIMEA	375	5	1304	58040	365,96					47,18	413,14
33936	COMUNE, Scala B	VITTORIO VENETO 18	ASE	CIE SIMEA	420	4	1305	58041	365,96					47,18	413,14
33937	Sede P.L./Servizi Sociali	REPUBBLICA 80	ASO	MONITOR	900	4	259409	143/15157	365,96					47,18	413,14
33938	Scuola materna	MANZONI	ASO	MAC	630	3	136/12	0181/15157	365,96					47,18	413,14
33939	CDD/Scuola musica	MANZONI	SVS	VIMEC	190		1230					313,34		47,18	360,52
33940	Cimitero monumentale	RIMEMBRANZE	ASO	CAIMI	1.600	3	CM2294	0144/1515	365,96					47,18	413,14
33941	Sede P.C. (ex P.L.)	RESISTENZA	ASC	DOMUSLIF	250	2	OV99146684		365,96					47,18	413,14
33942	Palazzetto dello Sport	DE AMICIS	SVS	CETECO	150	1	13966					313,34		47,18	360,52
33943	Scuola Orio Vergani	DELLO SPORT 18	ASO	2 RA	900	3	20697	0085/15157	365,96					47,18	413,14
33944	Villa Venino	PADRE FUMAGALLI 5	ASC	KONE	900	3		10433741	365,96					47,18	413,14
33945	Villa Venino	PADRE FUMAGALLI 5	ASC	KONE	480	2		10433749	365,96					47,18	413,14
33946	Scuola Italo Calvino	BRODOLINI 45	ASO	RERMAN	860	2	IM 17/114		365,96					47,18	413,14
33947	Scuola don Milani	BARANZATE 8	PEL	VIMEC	300	5	9582	2014			356,89			47,18	404,07
33948	Scuola Gianni Rodari	PRAMPOLINI 30	ASO	CRC	900	2	2527	100	365,96					47,18	413,14
														Totale	5.669,65
														Totale generale	11.610,34

REPUBBLICA ITALIANA



Prot. Gen. 191575/2021

Repertorio Provinciale dei contratti n. 37344

PROVINCIA DI BRESCIA

CONVENZIONE EX ART. 26 L. n.488/1999 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ' O IN USO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER UN PERIODO DI 24 MESI - CIG (Lotto 2 MI MB): 8496483F90

INDICE

ARTICOLO 1	– NORME REGOLATRICI.....	5
ARTICOLO 2	– DEFINIZIONI.....	6
ARTICOLO 3	– OGGETTO.....	8
ARTICOLO 4	– DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA.....	10
ARTICOLO 5	– UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA.....	10
ARTICOLO 6	– SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE.....	14
ARTICOLO 7	– CORRISPETTIVI E ADEGUAMENTO DEI PREZZI.....	15
ARTICOLO 8	– VERIFICHE DELLA FORNITURA.....	15
ARTICOLO 9	– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	16
ARTICOLO 10	– OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.....	19
ARTICOLO 11	– RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA.....	22
ARTICOLO 11.1	– SOPRALLUOGO.....	22
ARTICOLO 11.2	– PIANO DETTAGLIATO DEL SERVIZIO.....	23
ARTICOLO 12	ORDINATIVO DI FORNITURA.....	25
ARTICOLO 12.1	PRESA IN CONSEGNA E AVVIO DEL SERVIZIO.....	26
ARTICOLO 12.2	VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA -.....	26
ARTICOLO 13	ORDINE AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF).....	26
ARTICOLO 14	RICONSEGNA DEI LUOGHI E COLLAUDO FINALE.....	27
ARTICOLO 15	– PENALI.....	29
ARTICOLO 16	– MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE.....	31
ARTICOLO 17	– PIANO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE TECNICA.....	32
ARTICOLO 18	– OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE.....	32
ARTICOLO 19	PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE DI COMPORTAMENTO.....	35
ARTICOLO 20	– CAUZIONE DEFINITIVA.....	36
ARTICOLO 21	– RISOLUZIONE.....	37
ARTICOLO 22	– RECESSO.....	39
ARTICOLO 23	– RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	40
ARTICOLO 24	– SUBAPPALTO.....	41
ARTICOLO 25	– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	42
ARTICOLO 26	– REFERENTI DEL FORNITORE.....	44
ARTICOLO 27	– FORO COMPETENTE.....	45
ARTICOLO 28	– TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	45
ARTICOLO 29	– ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	46
ARTICOLO 30	– CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE.....	46
ARTICOLO 31	– CLAUSOLA FINALE.....	47

In Brescia, oggi 16/12/2021, in una sala della sede della Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI, n. 29;

- da una parte:

- **PROVINCIA DI BRESCIA**, in qualità di Soggetto aggregatore, con sede legale in Brescia e domiciliata ai fini del presente atto in Brescia, in Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI n. 29, C.F.: 80008750178; P. IVA 03046380170, PEC: cucbrescia.bs@pec.provincia.brescia.it in persona del dott. Fabio DE MARCO, nato in Brescia il giorno 22/06/1971, giusta poteri allo stesso conferiti con il decreto del Presidente della Provincia n. 211 del 13/10/2020 (nel seguito "**PROVINCIA**");

E

- dall'altra parte:

- **CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.** con sede legale in Roma, Via Sardegna 40 – C.F. e PIVA: 12216121009 capitale sociale € 10.000,00 (diecimila / 00) iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma, REA 1358308 PEC: ciamascensoriservizi@pec.it, domiciliata ai fini del presente atto presso la propria sede legale, in persona del Sig. Maurizio TAFURI, nato a Gaeta (LT) il 25/10/1963, nella sua qualità di Amministratore – Legale Rappresentante (di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**").

PREMESSO CHE

- la Provincia di Brescia, in qualità di soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014), con riferimento alle merceologie previste dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (DPCM del 24/12/2015 e DPCM del 117/07/2018) ha attuato il proprio programma nello svolgimento delle attività di approvvigionamento di forniture e servizi
- con Determinazione Dirigenziale n. 1562 in data 05/11/2020, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, è stato disposto di conferire l'appalto mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli articoli 35 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (d'ora in poi anche: "Codice") con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del citato D.Lgs;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1563 in data 05/11/2020, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il disciplinare di gara;

- l'importo a base di gara è pari ad € 2.020.000,00 = (€ duemilioniventimila / 00) - I.V.A. esclusa, così distinto:
- - € 2.000.000,00 (€ duemilioni / 00) - I.V.A. esclusa, per il servizio/lavoro, soggetti a ribasso;
- - € 20.000,00 (€ ventimila / 00) - I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso.
- In esecuzione di quanto precede ed in qualità di soggetto aggregatore, la Provincia di Brescia ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in Lotti per la stipula di una Convenzione per la fornitura del servizio di manutenzione elevatori in favore degli enti locali (di seguito anche solo "Amministrazioni contraenti") aventi sede nel territorio della regione Lombardia, svolta in ambito comunitario ed indetta e regolarmente pubblicata con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1913 in data 22/12/2020, adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i verbali di seduta di gara, relativi alla fase amministrativa, e le ammissioni degli operatori economici;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 219 in data 17/02/2021, adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1566. in data 12/10/2021, adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di espletamento della gara, sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato l'appalto in epigrafe al suddetto Fornitore, per un importo complessivo pari ad € 2.020.000,00 = (€ duemilioniventimila / 00) - I.V.A. esclusa, così distinto:
- - € 2.000.000,00 (€ duemilioni / 00) - I.V.A. esclusa, per il servizio/lavoro, soggetti a ribasso;
- - € 20.000,00 (€ ventimila / 00) - I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso.
- sono state effettuate le verifiche in capo all'appaltatore circa i motivi di esclusione dell'art. 80 del codice appalti e circa il possesso dei requisiti risultanti dai documenti di gara;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per la Provincia di Brescia nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e

contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura del **SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ' O IN USO**, nonché della erogazione dei Servizi connessi ;

- i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;
- resta espressamente inteso che la Provincia di Brescia non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura, emessi da ciascuna delle stesse;
- in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti indicano data presa consegna degli immobili, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;
- la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. – Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione della fornitura e dei *Servizi connessi* oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il

Fornitore attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, nei quali specificheranno l'*Importo della Fornitura* oggetto di ciascun *Lotto*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno la Provincia di Brescia all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Importo massimo della Convenzione* stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli *Ordinativi di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia.

- 3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la *Convenzione* e/o con i *Contratti di Fornitura*, PROVINCIA e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

2. – Definizioni

- 1) Nell'ambito della presente *Convenzione* si intende per:
 - a) SA: il Soggetto aggregatore - in questo caso la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA della PROVINCIA DI BRESCIA di seguito per brevità SA) – che agisce in qualità di SA e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 499, L. 208/2015 e dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/14 convertito in L. n. 89/2014 per conto di Amministrazioni/Enti del territorio della Regione Lombardia quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, , nonché loro associazioni o consorzi, Società a totale partecipazione pubblica, ASP ed Enti *pubblici non economici*;
 - b) *Amministrazione/i o Enti*: le Amministrazioni e tutti gli altri Enti locali pubblici e privati aventi sede nel territorio della regione Lombardia che, sulla base della normativa vigente, sono legittimate ad utilizzare la presente *Convenzione*;

- c) *PA/Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera a) abilitate ad effettuare le Richieste preliminari di *Fornitura, gli OF ed eventuali OAF* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia;
- d) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un OF, compreso dei necessari Allegati ed eventuale OAF che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Convenzione*;
- e) *Convenzione*: la presente Convenzione stipulata tra la provincia di Brescia e il Fornitore compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- f) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le *Amministrazioni Contraenti* possono utilizzare la presente *Convenzione*;
- g) *Data di presa in consegna dei beni o Data di Avvio del Servizio*: data di sottoscrizione, in contraddittorio tra Amministrazione contraente e Fornitore, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data - che coincide con la Data di presa in consegna dei beni o Data di Avvio del Servizio - il Fornitore prende in carico i beni (impianti) per l'esecuzione dei servizi;
- h) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
- i) *Canone*: corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente Capitolato. L'importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito all'art. 10.1 del capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;
- j) *Extra Canone*: corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione non compresa nel canone dei Servizi oggetto del Capitolato. L'importo extra Canone è determinato in funzione di quanto definito all'art. 10.2 del capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;
- k) *Importo stimato della Convenzione*: L'importo stimato della presente convenzione, per l'intera durata di ventiquattro mesi, è pari ad € 2.020.000,00 = (€ duemilioniventimila / 00) - I.V.A. esclusa, così distinto:
 - € 2.000.000,00 (€ duemilioni / 00) - I.V.A. esclusa, per il servizio/lavoro, soggetti a ribasso;
 - € 20.000,00 (€ ventimila / 00) - I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso;
- l) *NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti*: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti;
- m) *Richiesta Preliminare Fornitura (RPF)*: definita al successivo art. 11;
- n) *Sopralluogo*: definito al successivo art. 11.1;

- o) *Il Piano Dettagliato del Servizio (PDS)*: definito al successivo art. 11.2;
 - p) *Ordinativo Fornitura (OF)*: di seguito definito al successivo art. 12;
 - q) *Verbale di Consegna*: definito al successivo art. 12.2;
 - r) *Ordine Aggiuntivo di Fornitura (OAF)*: definito al successivo art. 13
 - s) il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Ordinativi di Fornitura*);
 - t) *Fornitore*: l'operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;
 - u) *Immobile/i*: gli edifici che contengono gli impianti oggetto del servizio;
 - v) *Esperto Tecnico*: è la figura, individuata dall'Amministrazione, con idonee capacità tecniche e professionali che ha funzione di supporto tecnico al Direttore dell'esecuzione;
 - z) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo www.provincia.brescia.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente *Convenzione*;
 - aa) *Codice*: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazione ed integrazioni;
 - bb) *Ente di controllo/Organismo notificato*: l'Ente o Organismo notificato, incaricato dall'Amministrazione, preposto alla verifica periodica biennale come prevista all'art. 4.1.3.1 del capitolato.
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

3. – Oggetto

- 1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* ad eseguire i Servizi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* e le successivi *Ordinativi aggiuntivi* e nei limiti dell'*Importo massimo della Convenzione*.
- 2) Gli Enti/Amministrazioni si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, ulteriori prestazioni oggetto di affidamento per un importo massimo pari al 20% all'importo contrattuale. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della *Convenzione*, anche prorogato, sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo della Convenzione* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo della Convenzione*.

- 3) La fornitura del servizio dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Tecnico posto a base di gara*; i *Servizi connessi* dovranno essere necessariamente prestati dal *Fornitore* con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico di cui sopra* oltre che nel presente documento.
- 4) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per la PROVINCIA, né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*Importo massimo della Convenzione*, eventualmente incrementato.
- 5) Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106 del Codice le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*Importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto), senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) dell'*Importo massimo della Convenzione*. Si precisa, altresì, che qualora l'*Importo massimo della Convenzione* sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*.
- 6) Le forniture (e/o servizi) di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Fornitura* non sono affidate al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*, laddove ne ricorrano i presupposti.

4. – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* ha una durata di 2 anni (24) mesi a decorrere dal 15/12/2021 (quale *Data di Attivazione*) fatte salve le ipotesi di seguito descritte:
- 2) Qualora, prima di detta scadenza il massimale della convenzione, si esaurisca integralmente o in misura pari al 95 % del suo importo, al fine di soddisfare ulteriori adesioni, conformemente alla funzione di aggregazione della spesa *ex lege* attribuita, il SA si riserva, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la facoltà di rinnovarla per un periodo di 12 (dodici mesi) e per un importo pari alla metà del valore, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A.
- 3) Qualora invece al termine di 24 mesi il massimale non sia esaurito, il SA si riserva, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la facoltà di prorogare la durata della *Convenzione* fino all'esaurimento del massimale medesimo e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.

- 4) Per durata della *Convenzione* si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni/Enti contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con l'Operatore Economico aggiudicatario
- 5) La stipula della convenzione, che riveste carattere normativo, non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì obbliga unicamente il Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, e fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, anche incrementato a seguito del rinnovo di cui al precedente comma 2, gli OF e gli OAF emessi dalle Amministrazioni contraenti, salvo quanto stabilito per l'ordinativo "Minimo" al successivo art. 12, comma 4.
- 6) Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla stessa qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto
- 7) La presente convenzione tuttavia rimane valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OF dalla data della sua stipulazione e per tutta la durata degli OF medesimi.
- 8) È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.
- 9) I singoli OF stipulati dalle Amministrazioni contraenti hanno durata pari a 24 mesi, decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza della convenzione.
- 10) Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.
- 11) Una volta scaduta la Convenzione non possono essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell'OF

5. – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione* stessa. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire alla PROVINCIA le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *Sito*. Si precisa che le modalità di utilizzo della Convenzione, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e rese necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice

Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inoltrati dalle Amministrazioni Contraenti attraverso il NECA.

- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le *Amministrazioni* dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*.

Pertanto:

- a) qualora l'*Amministrazione* ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'*Ordinativo di Fornitura* quale parte integrante dello stesso;
 - b) qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nell'*Ordinativo di Fornitura* una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
- 4) L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento, i cui contenuti sono quelli di cui all'art. 12, in formato elettronico da emettere mediante il *NECA* e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente* (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del *NECA*, potranno essere stabilite dalla PROVINCIA anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul Sito. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili nella sezione "Guide e Manuali" del Sito.
- 5) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del *NECA* per malfunzionamento, la PROVINCIA comunicherà al *Fornitore* ed alle *Amministrazioni Contraenti* la modalità alternativa di formazione ed invio dell'*Ordinativo di Fornitura* o dell'Ordine aggiuntivo. In tale ipotesi:
- a. sarà cura del *Fornitore* verificare che l'*Ordinativo di Fornitura* provenga da una delle *Amministrazioni Contraenti* legittimate all'utilizzo della presente *Convenzione*;
 - b. è a carico del *Fornitore* ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle *Amministrazioni Contraenti* che utilizzano la *Convenzione*; qualora il *Fornitore* dia esecuzione a *Ordinativi di Fornitura* emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la *Convenzione*, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'*Importo massimo della Convenzione* stabilito oggetto della presente *Convenzione*;
 - c. il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Ordinativo di Fornitura*,

che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* potrà emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;

- d. ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione all'*Ordinativo di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare la presente *Convenzione* ovvero abbia ricevuto *Ordinativi di Fornitura* oltre la concorrenza dell'*Importo massimo della Convenzione*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) *giorni lavorativi* dal ricevimento dell'*Ordinativo*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'*Amministrazione Contraente* e la PROVINCIA che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
- e. qualora venga richiesto dalla PROVINCIA, il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura*, di cui al successivo Articolo 12.

6. – Soggetti legittimati e modalità di adesione alla Convenzione

1. Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture aventi sede nel territorio della Regione Lombardia.

2. L'Amministrazione/Ente che voglia aderire alla Convenzione e attivare i relativi servizi, deve seguire il seguente *iter* procedurale:

- a) emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (**RPF**), da trasmettere per conoscenza anche al SA;
- b) fornire al Fornitore le informazioni e l'assistenza necessarie alle attività di sopralluogo di cui all'art. 11.1;
- c) valutare il Piano Dettagliato del Servizio (**PDS**) e la documentazione ad esso allegata, consegnato dal Fornitore a seguito delle attività di sopralluogo;
- d) emettere l'OF (**OF**) relativo ai Servizi richiesti;
- e) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna dei luoghi relativi ai Servizi ordinati.

3. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Amministrazione/Ente richiedente ad aderire alla convenzione, deve:

- a) comunicare la completezza e correttezza della **RPF** (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per la corretta formulazione) e la possibilità o meno di accettare l'**OF** rispetto alla disponibilità del massimale, concordando, in caso di esito positivo, la data d'inizio delle attività di sopralluogo;
- b) elaborare e trasmettere all'Amministrazione il **PDS** e la documentazione allegata;

- c) recepire nel **PDS** e allegati le eventuali osservazioni dell'Amministrazione;
- d) formalizzare, ricevuto l'**OF**, il Verbale di presa in Consegna degli edifici relativi ai Servizi ordinati ed eseguirli.
4. Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore, la cui organizzazione dovrà rispondere a quanto definito nell'Offerta Tecnica.
- Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione del Servizio e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.

7.– Corrispettivi e adeguamento dei prezzi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione per le prestazioni a canone/extracanone saranno calcolati, per ciascun lotto e relative attività, sulla base di quanto previsto nel Capitolato ai relativi art. 10 e 10.3.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel PDS e nell'OF; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, qualora richiesto dal Fornitore, sul valore del singolo OF viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% che l'Ente contraente dovrà corrispondergli entro 15 giorni dall'inizio della prestazione, previa costituzione da parte del Fornitore di adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
4. La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, avviene separatamente per le varie componenti del canone e verrà effettuata su base annuale sulla base di quanto previsto nel Capitolato al relativo art. 10.6.
5. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all'Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e varrà per l'anno successivo. Non sono ammesse variazioni retroattive, fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all'art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. 28/12/2015 n. 208.

8.– Verifiche della fornitura

- 1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai

sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*.

- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono alla Provincia e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura* entro e non oltre 30 giorni dalla data del pagamento della fattura.

9– Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- a) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l'irricevibilità della medesima:
- il CIG "derivato" riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascun *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*
- b) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

- c) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla PROVINCIA ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della provincia di Brescia, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

- 2) Essendo la Convenzione un atto prettamente normativo, le modalità di fatturazione e termini di pagamento saranno previste nei singoli ordini di fornitura che ogni Ente aderente provvederà ad inoltrare al fornitore. In ogni caso, essendo Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti aderenti alla Convenzione, le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, previsto dalla l. 244/2007 e ss.mm.ii. e disciplinato dai successivi decreti collegati (<https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-1.htm>).

Per il pagamento dell'IVA si applica l'Istituto del "SPLIT PAYMENT".

- 3) Per quanto riguarda gli obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: l'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; l'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informano la Provincia di Brescia e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brescia; gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti devono comunicare all'Ente liquidatore delle fatture gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dal loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti; in caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria, si applicano le sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii.; è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.I.G.)

- 4) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad

eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*Ordinativo di Fornitura* e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o dalla PROVINCIA, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 21.

6) // -----

7) Premessa, in riferimento a ciascun *Ordinativi di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine ad *Ordinativi di Fornitura* diversi.

8) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso la PROVINCIA e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

9) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

10) Il *Fornitore* si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità previste all'art. 10.5 del capitolato.

11) Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'*Amministrazione* in favore del *Fornitore*, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, il tutto conformemente alla normativa vigente.

12) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* può sospendere alle *Amministrazioni* il servizio e/o lo svolgimento

delle attività previste nei singoli OF/OAF, pena la risoluzione di diritto degli stessi, tramite dichiarazione unilaterale da comunicarsi per iscritto.

- 13) L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate ai sensi del precedente art. 15.
- 14) Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del c.c.p., sull'importo netto dei pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo la verifica finale di conformità da parte dell'Amministrazione, previo rilascio del DURC.

10– Obbligazioni del Fornitore

- 1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei *Servizi Connessi* oggetto della *Convenzione*, , oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.
- 2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:
- fornire i servizi e accessori oggetto della *Convenzione* ed a prestare i *Servizi Connessi*, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Convenzione* e negli atti di gara;
 - manlevare e tenere indenne la PROVINCIA nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla PROVINCIA ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture *e dei Servizi Connessi* alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

5) Il *Fornitore* si impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti, a tal fine il *Fornitore* si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.

6) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

7) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.

8) Il *Fornitore* si obbliga a consentire alla PROVINCIA ed agli enti contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei *servizi resi* con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura*, nonché a prestare

la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, la PROVINCIA si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

- 9) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, della PROVINCIA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

11.– RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)

1. La **RPF** è il documento con cui l'Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF.
2. La data di trasmissione delle **RPF** determina l'ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l'OF rispetto alle eventuali e successive RPF.
3. Le RPF devono:
 1. indicare gli edifici in uso all'Amministrazione Contraente (Nome Ente, Città, Indirizzo, ecc.) da inserire nell'OF;
 2. indicare il tipo di impianto di trasporto e sollevamento presente all'interno degli edifici di cui sopra; le corrette quantità saranno, invece, identificate in sede di sopralluogo;
 3. (*eventualmente*) indicare l'esistenza di un sistema di Anagrafe e/o di un Sistema Informativo e/o di documentazione (per il Servizio di costituzione e/o gestione Anagrafe tecnica);
 4. individuare un proprio referente che supporti il Fornitore nella fase di **sopralluogo**;
 5. essere corredate in allegato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.
4. L'attendibilità delle informazioni rileva per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita.

Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, è vincolato a:

- a) comunicare all'Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, la ricevibilità della **RPF**. La possibilità di aderire o meno alla convenzione in

relazione alla capienza del massimale sarà confermata in esito al sopralluogo. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 15 della presente convenzione;

- b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti, al fine di redigere, in contraddittorio con l'Amministrazione/Ente richiedente, e sottoscrivere il verbale delle operazioni;
- c) confermare o meno per iscritto all'Amministrazione/Ente la possibilità di accettare l'eventuale OF, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l'applicazione della penale prevista nell'art. 15 della presente convenzione. La conferma vincola
- d) il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l'**OF** fino alla sua emissione.

11.1– SOPRALLUOGO

1. Le attività relative al sopralluogo consistono in una serie di visite e di attività di Check necessarie a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche degli impianti affidati e a raccogliere tutti i dati necessari a determinare il dettaglio dei Servizi richiesti e i corrispettivi, che saranno riportati all'interno delle Sezioni del PDS di seguito descritte.
2. Ai fini della redazione del PDS il Fornitore infatti dovrà eseguire una serie di sopralluoghi presso gli edifici, finalizzati a rilevare e raccogliere i dati tecnici e amministrativi necessari all'individuazione dei parametri utili alla determinazione dei corrispettivi e delle attività dei Servizi e al corretto avvio e gestione degli stessi.
3. L'Amministrazione è tenuta a consegnare copia di tutta la documentazione di pertinenza.
4. I sopralluoghi dovranno essere iniziati entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione della ricevibilità della RPF, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 15, della presente convenzione. Detto termine può essere derogato tramite accordo scritto con l'amministrazione/ente aderente in cui si individui un nuovo termine. I sopralluoghi dovranno essere comunque terminati entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio sopralluogo

11.2– PIANO DETTAGLIATO DEL SERVIZIO

1. Il **PDS** (piano dettagliato del servizio) è il documento redatto dal Fornitore che contiene le principali informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie per la corretta preventivazione e definizione dei Servizi richiesti dall'Amministrazione.

Unitamente alla documentazione allegata formalizza le informazioni ed i dati necessari per la sottoscrizione dell'OF cui è obbligatoriamente allegato.

2. Il **PDS** dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all'Amministrazione entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di conclusione del sopralluogo, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 15, della presente convenzione.

3. Entro **15** (quindici) **giorni** dal ricevimento del **PDS** l'Amministrazione potrà:

- approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche;

ovvero

- richiedere eventuali modifiche, facendo pervenire, a mezzo del proprio referente, motivate osservazioni. In questo caso il Fornitore, recepite le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di PDS nei successivi **7** (sette) **giorni**, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 15. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del **PDS** modificato, l'Amministrazione Contraente potrà approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi OF, ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore versione del PDS, da redigere e consegnare entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni per l'approvazione da parte dell'Amministrazione nei successivi 30 (trenta) giorni (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del PDS successive alla prima).

Le osservazioni al **PDS** potranno riguardare tutte le sezioni dello stesso.

4. Ove l'Amministrazione Contraente, entro i termini sopraindicati, non dia riscontro, il **PDS** non si intenderà approvato e decadrà automaticamente la priorità acquisita con la **RPF**. Per riacquisire una nuova priorità, sarà necessario emettere una nuova **RPF**. Il **PDS** sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione salvo le variazioni dei prezzi unitari derivanti dalla revisione periodica degli stessi (rif. precedente art. 7) e/o specifica comunicazione dell'Ente relativa ad una variazione del perimetro affidato.

5. Sarà compito del referente verificare che, all'interno di tutte le sezioni del **PDS**, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell'Amministrazione Contraente sotto il profilo tecnico ed economico.

6. Il **PDS** approvato e i relativi allegati devono essere allegati all'OF e agli eventuali OAF (rif. successivi Artt. 12 e 13): in quest'ultimo caso il **PDS** è allegato a integrazione o sostituzione di quello allegato all'OF, costituendo parte integrante dello stesso.

7. Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il **PDS** e dei relativi contenuti minimi, che dovranno essere descritti dal Fornitore per la corretta definizione e preventivazione dei Servizi oggetto della presente convenzione:

1) Sezione Introduttiva (rif. Art. 11.2.1);

2) Sezione Tecnica (rif. Art. 11.2.2);

*) Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 11.2.2.1);

*)Altri dati e/o informazioni (11.2.2.2)

3) Sezione Economica (rif. Art. 11.2.3);

4) Sezione gestionale (rif. Art. 11.2.4);

*) Modalità di avvio del Servizio (art. 11.2.4.1);

*) Personale dedicato all'appalto (11.2.4.2);

*) Extracanone (rif. Art. 11.2.4.3).

11.2.1 Sezione Introduttiva

Il Fornitore deve riportare i dati e le informazioni che consentano di:

- identificare l'Amministrazione in riferimento all'**RPF** ricevuta;
- identificare il documento di cui il **PDS** costituisce l'allegato (OF, OAF ecc.)
- identificare i Luoghi di Fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificativi (codifica), localizzativi (indirizzo), funzionali (destinazione d'uso dell'edificio e delle sue parti), ecc.;
- indicare la data prevista di inizio di erogazione del servizio in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna del relativo luogo e impianti connessi; eventuali ritardi comporteranno l'applicazione della penale di cui al successivo art. 15.

I dati e le informazioni, di cui al precedente punto elenco, dovranno essere riportati per ciascuno degli edifici.

11.2.2 Sezione Tecnica

In relazione al Servizio richiesto e per ogni edificio il Fornitore deve descrivere almeno:

- la consistenza impiantistica relativa all'edificio come definito al precedente punto;
- la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 11.2.3;
- la codifica degli elementi tecnologici presenti nell'edificio comprendente la localizzazione nell'edificio, il tipo e la funzione;
- i dati e le informazioni necessari anche a determinare il corrispettivo dei Servizi richiesti (rif. Art. 10 del Capitolato);
- le schede relative alle attività manutentive indicate nel Capitolato e alle eventuali altre attività offerte dal Fornitore in fase di gara, personalizzate per componente, sottocomponente e frequenza; la scheda deve essere realizzata contenendo almeno quanto previsto nei documenti di gara;
- il cronoprogramma delle attività manutentive;
- la modalità di esecuzione delle eventuali attività extracanone.

11.2.2.1 Documentazione tecnica e amministrativa

Il Fornitore indica e descrive la documentazione tecnica ed amministrativa consegnatagli dall'Amministrazione Contraente; indica e descrive, poi, quella eventualmente mancante e/o non

disponibile e, con espressa indicazione delle eventuali attività necessarie per l'ottenimento, la procedura e il termine di presentazione della documentazione mancante e/o non disponibile.

11.2.2.2 Altri dati e/o informazioni

Il Fornitore descrive quant'altro necessario per la definizione degli aspetti tecnici dei Servizi richiesti.

11.2.3 Sezione Economica

La Sezione Economica, per ogni edificio, rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività a canone del Servizio oggetto della Convenzione, calcolato annualmente e per l'intera durata del contratto. Il Fornitore evidenzia altresì l'eventuale comunicazione dell'Amministrazione relativa all'intenzione di attivare la quota extra canone di cui all'art. 10.2 del capitolato.

Il Fornitore evidenzia per il servizio gli importi e le modalità di determinazione degli stessi, in base alle modalità di calcolo del canone di cui all'art. 10 del capitolato. Tali importi hanno valore fino alla successiva revisione dei Prezzi Unitari di cui all'art. 10.6 del capitolato. Trascorsa tale data, il Fornitore deve aggiornare gli importi applicando i Prezzi Unitari revisionati.

11.2.4 Sezione Gestionale

In relazione ai Servizi richiesti dall'Amministrazione per ogni Edificio, il Fornitore deve descrivere quantomeno:

- le modalità di avvio del Servizio;
- il calendario delle attività relative al singolo edificio (al fine di verificare eventuali interferenze con le attività istituzionali), in base al quale dovranno, quindi, essere esplicitate le date delle attività manutentive o di altre attività previste.

11.2.4.1 Modalità di avvio del Servizio

Nel processo di redazione del PDS varrà il principio della continuità del servizio, ove applicabile.

Se viceversa non vi sia evidenza dell'espletamento dell'attività programmata da parte del precedente appaltatore, questa va pianificata nel PDS entro 30 giorni solari dall'avvio del servizio e/o comunque nella data concordata con il referente.

Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, quindi, attraverso il referente, con eventuali appaltatori a cui è subentrato.

Nella corrispondente sezione dovrà essere inoltre riportato l'elenco del personale dell'Amministrazione/Ente Contraente abilitato ai contatti con il Fornitore.

11.2.4.2 Personale dedicato all'appalto

Le figure necessarie allo svolgimento delle attività in convenzione, sia del Fornitore che dell'Amministrazione, sono definite all'Art. 5 del Capitolato.

11.2.4.3 Extra canone

L'Amministrazione può attivare una quota definita di extra canone come specificato all'art. 10.2 del capitolato. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia già comunicato l'intenzione di volersi avvalere della possibilità di attivare una quota di extra canone (eventualmente indicandone anche l'importo) il Fornitore inserirà nel PDS una parte relativa alle attività extra canone (modalità di esecuzione delle attività e quant'altro considerato utile). Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia comunicato alcuna intenzione, il Fornitore non compila questa parte, mentre rimane l'obbligo di compilazione della parte di cui all'art. 11.2.2. Se l'amministrazione comunicasse durante la durata del contratto, ma successivamente alla redazione del PDS, l'intenzione di attivare la quota di extra canone, il Fornitore provvederà ad integrare immediatamente il PDS.

12– Ordinativo di fornitura (OF)

1. L'Ordinativo di Fornitura (d'ora innanzi **“OF”**) è il contratto con cui le Amministrazioni/Enti contraenti obbligano il Fornitore alla prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche proposte nell'offerta Economica.
2. L'OF, quindi, regola i rapporti tra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitore.
3. All'OF deve essere allegato obbligatoriamente il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti e in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell'Ordinativo stesso.
4. Le singole Amministrazioni/Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a Euro 10.000,00 netti.
5. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della convenzione.

12.1- Presa in consegna e avvio del servizio

1. Nel PDS allegato all'OF l'Amministrazione deve indicare la data prevista per l'avvio, data in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna degli immobili e relativi impianti. Il Verbale di presa in Consegna va redatto all'avvio del servizio.
2. La data di presa in consegna è simultanea per l'intero OF; in caso di presa in consegna differenziata, richiesta dall'Amministrazione/Ente, la data di presa in consegna del primo edificio/impianto determina la data di inizio e conseguentemente di scadenza del contratto.
3. Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi, per cause imputabili, al Fornitore daranno luogo alla penale di cui al precedente art. 15.

4. Le variazioni/aggiornamenti all'OF devono essere formalizzate mediante un Ordine Aggiuntivo, in base a quanto prescritto al successivo art. 13.

12.2- Verbale di presa in consegna

1. E' cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna degli edifici di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo **PDS**.

In particolare, il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna che rappresenta il documento con il quale il Fornitore prenderà formalmente in carico gli immobili medesimi e gli impianti e le attrezzature per tutta la durata del contratto.

2. Il Verbale dovrà essere redatto in contraddittorio tra Fornitore e Amministrazione Contraente e recare la firma congiunta. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di avvio del Servizio.

13– Ordine aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura (OAF)

1. L'OF può essere modificato/integrato tramite **Ordine Aggiuntivo** (d'ora innanzi "**OAF**") formalizzato ai sensi del precedente art. 6 della Convenzione, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni al Contratto, qualora intervenga, su richiesta dell'Amministrazione/Ente, la modifica della consistenza dei LUOGHI originari (ad esempio attivazione del servizio per edifici diversi da quelli di cui all'OF ovvero inserimento di uno o più nuovi edifici, ovvero inserimento di uno o più nuovi impianti/attrezzature).

2. Gli OAF possono essere emessi esclusivamente durante il periodo di efficacia della Convenzione.

3. L'OAF implica la necessità di aggiornamento anche del PDS che sarà nuovamente redatto dal Fornitore e allegato allo stesso a integrazione o sostituzione degli altri precedentemente sottoscritti.

4. L'emissione di uno o più OAF non comporta variazioni della scadenza del Contratto che rimane fissata nel termine di 2 (due) anni dall'attivazione del primo servizio ordinato. Pertanto, tramite eventuali successivi OAF potranno essere attivati servizi, la cui scadenza sarà pari a quella del primo servizio attivato nell'OF.

5. Le Amministrazioni contraenti possono altresì modificare in diminuzione il numero degli edifici/impianti/attrezzature affidati al Fornitore con l'OF, tramite comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata al Fornitore.

6. Il Fornitore sospenderà il relativo servizio entro il termine del bimestre nel corso del quale è giunta la predetta comunicazione

14– Riconsegna dei luoghi e collaudo finale

1. Alla fine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione gli edifici e relativi impianti/attrezzature, facendo riferimento ai Verbali di Presa in Consegna redatti al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.
2. La riconsegna dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del singolo OF, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna dei suddetti immobili e la scadenza del contratto, il Fornitore è comunque tenuto a intervenire per eventuali attività di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessarie. Entro i termini stabiliti per la riconsegna, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione (qualora non sia già agli atti della stessa), tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il contratto.
3. L'Amministrazione/Ente contraente può nominare un collaudatore allo scopo di accertare le risultanze dell'esecuzione contrattuale.
4. Lo stato di conservazione deve essere accertato congiuntamente dall'Amministrazione e dal Fornitore in un apposito **verbale di riconsegna**.
5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione volesse dismettere il servizio per un edificio e/o per un impianto, dovrà essere seguito lo stesso *iter* procedurale previsto per la riconsegna finale.
6. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, al fine di agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione/Ente contraente o a soggetto terzo delegato.
7. La violazione delle predette modalità di riconsegna comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 15 della presente convenzione.

15– Penali

1. Il SA e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.
2. In caso di inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, il SA e le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi, per gli importi e a favore del soggetto indicato nelle Tabelle seguenti:

TABELLA N. 1 - PENALI VALIDE PER L'ATTIVAZIONE/CHIUSURA DI TUTTI I LOTTI DELLA CONVENZIONE

	INADEMPIMENTO SANZIONATO	VALORE PENALE	SOGGETTO
A	Ritardo nella comunicazione della ricevibilità della RPF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 11 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore

B	Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 11.1 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
C	Ritardo nella comunicazione della possibilità di accettare l'eventuale OF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 11 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
D	Ritardo nella presentazione del PDS	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 11.2 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
E	Ritardo nella presentazione della nuova versione del PDS a seguito delle richieste di modifiche da parte dell'Amministrazione contraente	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 11.2 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
F	Ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio ordinato	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 12 della presente convenzione	Amministrazione contraente
G	Ritardo nella riconsegna degli edifici e relativi impianti/attrezzature	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 14 della presente convenzione	Amministrazione contraente

3. In caso di inadempimento relativo al Servizio non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente:

TABELLA N. 2 PENALI RELATIVE AI SERVIZI ORDINABILI NELLA CONVENZIONE

INADEMPIMENTO SANZIONATO		VALORE PENALE
A	Ritardo nella consegna del Programma di Manutenzione	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.1
B	Ritardo nella consegna di eventuali aggiornamenti del Programma di Manutenzione	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.1
C	Ritardo nella consegna del Programma di Interventi	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.2
D	Ritardo nella consegna di eventuali aggiornamenti del Programma di Interventi	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.2
E	Ritardo nella consegna del Verbale di Controllo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.3 eventualmente modificato in offerta tecnica
F	Ritardo e/o mancata attivazione del Contact Center	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.5

G	Ritardo e/o mancata attivazione del Sistema Informativo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.6
H	Mancato rispetto delle prestazioni del Sistema Informativo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo o inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.6, eventualmente modificato in offerta tecnica
I	Ritardo nell'aggiornamento del Libretto delle verifiche	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella compilazione e aggiornamento dei libretti di impianto come previsto all'art. 4.1.2 "Tenuta ed aggiornamento del libretto delle verifiche" del capitolato
L	Ritardo nelle attività propedeutiche alla costituzione dell'Anagrafe Tecnica	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 4.1.5 del capitolato
M	Ritardo nella consegna dell'Anagrafe Tecnica	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 4.1.5.1 del capitolato
N	Ritardo nella gestione dell'Anagrafe Tecnica	Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'aggiornamento di cui all'art. 4.1.5.2 del capitolato
O	Ritardo nella esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria come previsto nel Capitolato all'art. 4.1.3 del capitolato
P	Mancata esecuzione delle attività di assistenza e supporto per l'effettuazione delle verifiche biennali	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni mancata attività di assistenza e supporto per l'effettuazione delle verifiche biennali come previsto all'art. 4.1.3.1 del capitolato
Q	Ritardo nella esecuzione delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni ora di ritardo nella esecuzione delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento come previsto nel Capitolato all'art. 4.1.3.2 del capitolato. L'importo della penale è pari a Euro 50,00 (cinquanta) per il mancato intervento entro il termine stabilito in caso di guasto con presenza di persona all'interno dello ascensore
R	Ritardo nella esecuzione di una delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif. art. 4), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif art. 4), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica
S	Non corretta esecuzione di una delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif art. 4), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni non corretta esecuzione delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif art. 4), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica.
T	Mancata e/o ritardata consegna al DEC dell'elenco degli impianti da sottoporre a verifica biennale (art. 4.1.3.1 del capitolato)	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'elenco (rif art. 4.1.3.1 capitolato).

4. Vengono specificati alcuni punti della precedente tabella:

- ◆ La penale non esime dall'onere di ripristino che rimane comunque a carico del Fornitore.

- ◆ Le scadenze di cui alla precedente tabella sono da considerarsi quelle di capitolato se non già variate dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica. In questo caso per l'applicazione della penale si fa riferimento alla diversa scadenza offerta e comunque alla più breve.
- ◆ Una penale eventualmente non presente in tabella, ma prevista in capitolato è comunque applicabile. In questo caso l'eventuale inadempienza (ritardo o mancata o non corretta esecuzione) comporta una penale del valore di Euro 25,00 (venticinque/00).

5. L'applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF attribuisce alle singole Amministrazioni la potestà di risolvere di diritto l'OF medesimo.
6. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 3% dell'importo del singolo Lotto, ha la potestà di risolvere di diritto la Convenzione afferente al Lotto stesso.
7. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall'Amministrazione Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle. Il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non pervengano nei termini ovvero non siano accolte, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

16– Monitoraggio e reportistica della Convenzione

- 1) La PROVINCIA si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle verifiche di qualità del servizio, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare alla PROVINCIA i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.
- 2) A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione dell'ultima fattura emessa dal *Fornitore*, il *Fornitore* medesimo su richiesta della PROVINCIA dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli *Ordinativi di Fornitura* ricevute, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese

successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula della *Convenzione*, la PROVINCIA indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. La PROVINCIA, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.).

- 3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla richiesta della PROVINCIA, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 4) In ogni caso la PROVINCIA, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire alla PROVINCIA entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 5) La PROVINCIA si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di Customer Satisfaction.
- 6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della PROVINCIA che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
- 7) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto alla PROVINCIA ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

17– Piano di costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica

1. Qualora l'Amministrazione attivi il servizio di Gestione e Costituzione dell'Anagrafe Tecnica, il Fornitore descrive il programma delle attività relative in cui dovranno essere indicati almeno:

- la valutazione della documentazione consegnata dall'Amministrazione Contraente;
- il calendario di esecuzione delle singole attività necessarie alla costituzione, che dovrà tenere conto degli eventuali disagi arrecabili allo svolgimento delle attività del personale dell'Amministrazione

Contraente, motivo per il quale quest'ultima potrà richiedere le opportune modifiche anche in corso di esecuzione, con un preavviso minimo di 24 ore;

- un piano di consegne.

18– Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

- 1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.
- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

19- Patto di Integrità e Codice di comportamento

- 1) Il *Fornitore* dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità " approvato con determinazione dirigenziale n. 1949 del 20/12/2019, pubblicato quale allegato 11 del disciplinare di gara e costituente parte integrante e sostanziale della presente

convenzione, anche se non materialmente allegato, e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente *Convenzione*.

- 2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di essere pienamente a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei Dipendenti della Provincia di Brescia, adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 405 del 20/12/2013 reperibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale <http://www.provincia.brescia.it> - sezione Amministrazione Trasparente, costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegato, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
- 3) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "**Legge Anticorruzione**"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 4) Il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice di comportamento e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima la PROVINCIA a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
- 5) Qualora il Fornitore metta a disposizione della PROVINCIA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a che gli stessi rispettino in particolare il Patto di integrità ed il Codice di comportamento della Provincia e la legge anticorruzione. In caso di violazione dell'anzidetto impegno la PROVINCIA sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa.
- 6) Il Fornitore, ai sensi dell'art. 56, co. 16 ter del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di PROVINCIA e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

20– Cauzione Definitiva

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione* e dei relativi *Contratti di Fornitura*, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore della PROVINCIA e delle *Amministrazioni Contraenti*, rilasciata da ABC Asigurări Reasigurări SA, polizza serie 1B n. 004900 del giorno 25/11/2021, per un importo di

€ 80.800,00 (€ ottantamilaottocento / 00) – tenuto conto delle riduzioni ISO di legge ex art. 103 D.lgs. 50/2016, agli atti - alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e della PROVINCIA, e, pertanto, resta espressamente inteso che le *Amministrazioni Contraenti* e/o la PROVINCIA hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 15.

- 2) La garanzia opera nei confronti della PROVINCIA a far data dalla sottoscrizione della *Convenzione* e, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, a far data dalla *Ricezione* degli *Ordinativi di Fornitura*.
- 3) La garanzia opera per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti *Contratti di Fornitura*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'*Amministrazione Contraente* e/o della PROVINCIA, per quanto di ragione, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle *Amministrazioni Contraenti* e della PROVINCIA, quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del *Fornitore* all'istituto garante, di una comunicazione della PROVINCIA, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla PROVINCIA a seguito della consegna alla stessa da parte del *Fornitore* dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole *Amministrazioni Contraenti* relativamente ai singoli *Ordinativi di Fornitura* ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del *Fornitore* medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli *Ordinativi di Fornitura*.
- 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;
- 5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla PROVINCIA.

- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, la PROVINCIA dichiarerà risolta la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 21.

21– Risoluzione

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, la PROVINCIA ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la PROVINCIA ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 2) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Fornitura* per grave inadempimento, ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 3) È facoltà dell'*Amministrazione* - previa contestazione degli addebiti al *Fornitore* - risolvere il *Contratto di Fornitura* per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.
- 4) Nell'ipotesi di:
- applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 5 % (cinque per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*, ovvero
 - applicazione di penali da parte della PROVINCIA per un importo complessivo superiore alla misura del 3 % (tre per cento) del valore della *Convenzione*;
 - nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,
- le *Amministrazioni Contraenti* e/o la PROVINCIA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli

Ordinativi di Fornitura e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

- 5) Salvo non sia disposto diversamente da parte della PROVINCIA, la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Fornitura*; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 6) La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- 7) In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, la PROVINCIA ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* - detratto il valore degli *Ordinativi di Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della PROVINCIA al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 8) In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, la PROVINCIA procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 9) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* (valore ottenuto detraendo dal valore dell'*Ordinativo di Fornitura* il valore delle eventuali *Richieste di Consegna* regolarmente adempiute dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 10) Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi *Contratti*, mediante PEC, alla PROVINCIA per le opportune ed eventuali modifiche sul *NECA*.

- 11) Resta inteso che la PROVINCIA e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione "Anac", eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.
- 12) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, la PROVINCIA si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

22– Recesso

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o la PROVINCIA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto di Fornitura*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera PEC.
- 3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

- 4) Qualora la PROVINCIA receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Ordinativi di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

23– Responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa.
- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per la PROVINCIA e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 21.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

24– Subappalto

- 1) Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40 (quaranta) % dell'Importo massimo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - parte della manutenzione ordinaria, parte della manutenzione straordinaria e pronto intervento.
- 2) Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alle *Amministrazioni Contraenti*, alla PROVINCIA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

- 3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della PROVINCIA e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 5) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 6) Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della PROVINCIA e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
- 7) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 8) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la PROVINCIA avrà facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del precedente Articolo 21.
- 9) Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).
- 10) In virtù della definizione di "attività di centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 3, comma 1 lett. l) 2), del D.Lgs. 50/2016, la PROVINCIA, in qualità di Soggetto Aggregatore, stipula la presente Convenzione a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante è l'Amministrazione Contraente, ovvero, l'Amministrazione che utilizza la presente Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori.
- 11) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 12) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la PROVINCIA annullerà l'autorizzazione al subappalto.

**25– Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo
contraente del contratto**

- 1) È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e la PROVINCIA hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi del precedente Articolo 21.
- 2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui la PROVINCIA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
- 3) (*Eventuale nel caso in cui il Bando di gara contenga la clausole di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – I, II, III e IV periodo - del D.Lgs. 50/2016*) In caso di applicazione della clausola di modifica di cui alla *lex specialis* di gara (*inserire riferimento punto del Bando di gara/del Disciplinare/del Capitolato Tecnico/della Convenzione*), nei casi in cui il Fornitore non dovesse ottemperare, in virtù della modifica contrattuale, all'esecuzione della *Convenzione*, la stessa verrà risolta. In caso di risoluzione la PROVINCIA si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
- 4) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nella presente *Convenzione*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, la PROVINCIA si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
- 5) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui la PROVINCIA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione* la quale è disciplinata nei seguenti commi.
- 6) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 della presente *Convenzione*, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte della PROVINCIA. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

- 7) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento della *Convenzione* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
- 8) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al Fornitore da parte della PROVINCIA, la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascuna *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.
- 9) La PROVINCIA, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione*, una esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

26– Referenti del fornitore

Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile* della fornitura per l'esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti della PROVINCIA, nonché di ciascuna *Amministrazione Contraente*, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile* della fornitura, dovrà darne comunicazione tramite PEC all'*Amministrazione Contraente* e alla PROVINCIA.

27– Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e la Provincia di Brescia, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

28– Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
- 3) La PROVINCIA tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la PROVINCIA acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.
- 4) Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte della PROVINCIA dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza alla PROVINCIA dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*.
- 5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
- 7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva *Convenzione*, è la Provincia di Brescia con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it.

- 8) Nell'ambito dei singoli Contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- 9) Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

29– Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla PROVINCIA e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016.
- 2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla *Convenzione* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.
- 3) L'imposta di bollo – a carico dell'operatore economico – relativa alla presente convenzione è stata assolta mediante versamento telematico.

30– Condizioni risolutive espresse

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, la *Convenzione* è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si intende risolta e la PROVINCIA DI BRESCIA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Provincia al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

31– Clausola finale

- 1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della *Convenzione* e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della *Convenzione* o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* (o di parte di essi) da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Documenti facenti parte della presente convenzione, anche se non materialmente allegati:

- capitolato tecnico e prestazionale;
- patto d'integrità;
- codice di comportamento dei Dipendenti della Provincia di Brescia, adottato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 405 del 20/12/2013;
- offerta tecnica.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

PROVINCIA DI BRESCIA
Il Dirigente

Dott. Fabio DE MARCO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate*

IL FORNITORE
Il Legale Rappresentante

Sig. Maurizio Tafuri

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Concetta Giardina

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate*

REPUBBLICA ITALIANA
AUTENTICAZIONE DI FIRME

Io sottoscritta, *dott.ssa Maria Concetta GIARDINA*, in qualità di Segretario Generale della Provincia di Brescia

ATTESTO CHE

- il Sig. **Fabio DE MARCO**, nato in Brescia il giorno 22/06/1971, della cui identità personale e qualità sono certo;
 - il Sig. **Maurizio TAFURI**, nato a Gaeta (LT) il 25/10/1963, della cui identità mi sono accertato mediante l'esibizione del documento CARTA D'IDENTITA' N. AT 1203291 RILASCIATA DAL COMUNE DI TERNI SCADENZA 25/10/2022, senza assistenza di testimoni per spontanea e concorde rinuncia fatta dalle parti con il mio consenso, hanno sottoscritto in mia presenza, mediante firma digitale, la presente convenzione.
- Addì, 16/12/2021

In Brescia, in una sala della Provincia di Brescia, P.zza Paolo VI n.29 - Palazzo Broletto.

Il Segretario Generale autenticante
Dott.ssa Maria Concetta GIARDINA



CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO, IN QUALITÀ' DI SOGGETTO AGGREGATORE, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ' O IN USO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER UN PERIODO DI 24 MESI MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 26 L. n.488/1999 SUDDIVISA IN 4 LOTTI TERRITORIALI

CIG (Lotto 1 BG-BS): 84964525FE

CIG (Lotto 2 MI MB): 8496483F90

CIG (Lotto 3 LC-CO-SO-VA): 8496495979

CIG (Lotto 4 PV-LO-CR-MN) 8496514927

1. DEFINIZIONI	4
2. OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
3. VALORE STIMATO DELLE CONVENZIONI E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
4. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO	6
4.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	8
4.1.1 Programmazione e Controllo Operativo, Contact Center, Sistema informativo	9
4.1.1.1 Programma di Manutenzione	9
4.1.1.2 Programma di Interventi	10
4.1.1.3 Verbale di Controllo	11
4.1.1.4 Rapporto Intervento di verifica, controllo e manutenzione	12
4.1.1.5 Contact Center	12
4.1.1.6 Sistema Informativo.....	13
4.1.2 Tenuta ed aggiornamento del libretto delle verifiche	14
4.1.3 Manutenzione ordinaria.....	15
4.1.3.1 Verifiche periodiche biennali	18
4.1.3.2 Servizio di Reperibilità e di Pronto Intervento	19
4.1.3.3 Manutenzione Correttiva a Guasto	20
4.1.4. Manutenzione Straordinaria	21
4.1.5. Costituzione e gestione dell'Anagrafe Tecnica	22
4.1.5.1 Costituzione dell'anagrafe tecnica.....	22
4.1.5.2 Gestione dell'anagrafe tecnica.....	24
5. FIGURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' IN CONVENZIONE ..	24
5.1 Figure del Fornitore.....	25
5.2 Figure dell'Amministrazione	26
6. AMIANTO	26
7. PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.....	27
8 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE	27
9. MATERIALI, ATTREZZATURE E C.A.M.....	27
10. MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO	28
10.1 VARIAZIONE DEL CANONE PER VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI EDIFICI E/O DEI COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO.....	33

10.2 EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO	34
10.3 LISTINI DI RIFERIMENTO	35
10.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA	35
10.5 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE DEL CANONE	35
10.6 REVISIONE PREZZI UNITARI	36

Allegati:

All.1) Elenco Prezzi Unitari

All. 2) DUVRI standard

1. DEFINIZIONI

I termini indicati nel presente capitolato hanno il significato di seguito specificato:

PA/Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i abilitate ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli OF ed eventuali OAF, le quali utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra la CUC di Area Vasta (Provincia di Brescia) ed il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

fornitore/Fornitore: l'operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;

Immobile/i: gli edifici che contengono gli impianti oggetto del servizio;

Esperto Tecnico: è la figura, individuata dall'Amministrazione, con idonee capacità tecniche e professionali che ha funzione di supporto al Direttore dell'Esecuzione e che viene dallo stesso delegato per specifiche funzioni;

Richiesta Preliminare Fornitura (RPF): definita all'art. 11 dello schema unico di Convenzione;

Sopralluogo: definito all'art. 11.1 dello schema unico di Convenzione;

Il Piano Dettagliato del Servizio (PDS): definito all'art. 11.2 dello schema unico di Convenzione;

Ordinativo Fornitura (OF): definito all'art. 12 dello schema unico di Convenzione;

Verbale di presa in Consegna: definito all'art. 12.2 dello schema unico di Convenzione;

Ordine Aggiuntivo di Fornitura (OAF): definito all'art. 13 dello schema unico di Convenzione;

Canone: corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente Capitolato. L'importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito al successivo articolo 10, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;

Extra Canone: corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione non compresa nel canone dei Servizi oggetto del presente Capitolato. L'importo extra Canone è determinato in funzione di quanto definito al successivo art. 10.2, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;

Ente di controllo/Organismo notificato: l'Ente o Organismo notificato, incaricato dall'Amministrazione, preposto alla verifica periodica biennale come prevista all'art. 4.1.3.1.;

Intervento tampone: L'intervento provvisorio, preliminare ad un successivo intervento definitivo, che consente la messa in sicurezza e, se possibile, il funzionamento della componente/impianto e che può comportare la variazione temporanea delle condizioni stabilite.

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni o Enti possono utilizzare la Convenzione;

Data di presa in consegna dei beni o Data di Avvio del Servizio: data di sottoscrizione, in contraddittorio tra Amministrazione contraente e Fornitore, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data - che coincide con la data di Avvio del Servizio - il Fornitore prende in carico i

beni (impianti) per l'esecuzione del servizio;

Pronto Intervento: intervento estemporaneo non programmabile, eseguito, su richiesta del Esperto Tecnico, della direzione dell'esecuzione del contratto o degli utenti, con modalità e tempistiche proporzionate al livello di urgenza;

Manuale d'uso: raccolta delle istruzioni e delle procedure di conduzione tecnica e manutenzione necessarie all'utente finale del bene immobile, limitate alle operazioni per le quali non sia richiesta alcuna specifica capacità tecnica (UNI 10874)

Piano di manutenzione: serie strutturata di impegni che comprendono le attività, le procedure, le risorse e il tempo necessario per eseguire la manutenzione (UNI 13306)

Programma di manutenzione: documento programmatico, redatto in base alle strategie di manutenzione adottate, nel quale sono indicati gli specifici periodi temporali durante i quali un determinato lavoro di manutenzione deve essere eseguito (UNI EN 13306)

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto in oggetto, rientrando a pieno titolo nella tipologia di un contratto misto di servizi e lavori per la molteplicità delle prestazioni richieste, si configura come appalto pubblico di servizi, in linea con le disposizioni normative nazionali e comunitarie (art. 28 D.Lgs. 50/2016 – artt. 2 e 3 e considerando la direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell'ANAC (Det. 7/2015), in quanto l'oggetto principale è costituito, dal punto di vista funzionale ed economico, da servizi di gestione di impianti a servizio di patrimoni immobiliari con una quota accessoria relativa ad attività di manutenzione straordinaria.

Il presente capitolato ha ad oggetto l'affidamento dei Servizi di Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento e si intende l'insieme delle attività ordinarie e straordinarie, di seguito descritte ed elencate o offerte dal concorrente in fase di gara, relative ai predetti impianti, erogate su tutti i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni contraenti e specificati nell'OF e/o OAF.

L'attivazione del predetto servizio prevede l'esecuzione di attività ed interventi, compresa la Reperibilità e Pronto Intervento, come specificato dettagliatamente negli articoli dedicati.

Il Servizio è remunerato attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone di cui al successivo art.10.

Alcune specifiche attività, al di sopra di soglie definite e specificate di seguito, eventualmente innalzate dal concorrente in sede di Offerta Economica (rif. allegato 7 al disciplinare), quali una parte delle attività di Manutenzione Straordinaria, sono remunerate attraverso un corrispettivo extra canone come specificato al successivo art. 10.2.

Il servizio può essere ordinato dall'Amministrazione nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 12, dello schema unico di convenzione).

Il Servizio dovrà essere erogato dal Fornitore, nel rispetto della normativa vigente, in modo da contenere il più possibile i costi a carico delle Amministrazioni Contraenti, e garantire:

- i livelli prestazionali previsti come da eventuali proposte migliorative offerte;
- il corretto esercizio, il buono stato di funzionamento e le condizioni di sicurezza degli impianti di cui al Servizio affidato;
- l'acquisizione di un quadro conoscitivo degli impianti posti negli edifici affidati.

3. VALORE STIMATO DELLE CONVENZIONI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il valore stimato delle Convenzioni è espresso all'art. 4 del disciplinare di gara.

L'appalto è suddiviso in 4 (quattro) lotti territoriali come specificati nella tabella seguente:

N	LOTTO
.	
1	Amministrazioni/Enti aventi sede nella provincia di Bergamo e Brescia
2	Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Milano e Monza-Brianza
3	Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Lecco, Como, Sondrio e Varese.
4	Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.

I servizi attivati dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dai documenti di gara, dalla Convenzione, come integrata dal presente Capitolato e dall'Offerta tecnica aggiudicataria.

4. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO

Per servizio Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento si intende l'insieme delle attività ordinarie e straordinarie, di seguito descritte ed elencate o offerte in fase di gara, relative agli impianti di trasporto e sollevamento, erogate su tutti i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni contraenti e specificati nell'ordine di Fornitura OF.

Il Servizio "Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento" comprende gli interventi ordinari relativi alle attività manutentive finalizzate a mantenere disponibilità ed efficienza, idoneità all'uso in sicurezza per le persone e le cose, degli impianti e rispetto di tutte le norme vigenti applicabili ed è volto a garantire la piena efficienza, la massima continuità in condizioni di sicurezza di tutte le tipologie di impianti di trasporto e sollevamento presso gli immobili oggetto dell'ordine di Fornitura (OF) e/o ordine Aggiuntivo (OAF), comprende poi una quota di interventi straordinari relativi alle attività manutentive nelle misure e modalità di cui ai successivi articoli specifici.

La descrizione dettagliata delle attività di manutenzione e le relative modalità di esecuzione sono contenute nel presente Capitolato eventualmente migliorato dall'Offerta Tecnica proposta in sede di gara.

Il servizio deve essere espletato con riferimento a tutte le tipologie di impianti di trasporto e sollevamento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico ed idraulico, ascensori inclinati, piattaforme elevatrici (apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/s), scale mobili, tappeti/marciapiedi mobili, montascale/servoscala.

Per tutta la durata del Contratto il Fornitore è responsabile del corretto funzionamento e manutenzione degli impianti affidati dall'Amministrazione, al fine di:

- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa tempo per tempo vigente, dal presente Capitolato e dalle disposizioni imposte dall'Amministrazione;
- condurre gli "Impianti di Trasporto e Sollevamento" per il raggiungimento ed il rispetto dei parametri di funzionamento ed il soddisfacimento delle aspettative degli utenti;
- mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento e garantire le condizioni di sicurezza degli "Impianti di Trasporto e Sollevamento";
- assicurare che gli "Impianti di Trasporto e Sollevamento" mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
- garantire la totale salvaguardia degli impianti e delle relative apparecchiature presi in consegna dall'Amministrazione.

Il Fornitore dovrà operare nel rispetto di tutte le leggi relative agli Impianti di Trasporto e Sollevamento e al controllo e manutenzione degli impianti stessi, e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo il Fornitore dovrà attenersi a quanto previsto:

- DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17705/2006
Nuova direttiva macchine
- DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO per l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori
- L. n. 167/2017 recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"*, per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 nel testo vigente
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214
- D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23: Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori
- DM 236 del 14/06/1989 la cui finalità è rendere accessibili gli edifici a persone con difficoltà motorie o sensoriali

- UNI EN 81-70:2005 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili
- UNI EN 81-1:2010 - Ascensori elettrici
- UNI EN 81-20 - Ascensori per il trasporto di persone o cose
- UNI EN 81-2:2010 - Ascensori idraulici
- UNI EN 81-50 - Verifiche e prove
- UNI EN 81-3:2008 - Montacarichi elettrici ed idraulici
- UNI EN 13015:2008 - Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione
- UNI EN 115-1:2008 – Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili – Parte 1: Costruzione e installazione
- UNI EN 81-40:2009 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose – Parte 40: Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta
- UNI EN 81-80:2009 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti
- DPR 1-08-2011 N.151- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
- DM 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
- DM 37 del 22/01/2008 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- Per gli interventi di modifica per adeguamento e conformità, le norme tecniche di riferimento sono le UNI 10411

Inoltre, si rimanda a tutto quanto previsto dalle norme tecniche UNI - CTI, UNI - CIG, UNI – CEI ecc.

4.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I servizi di manutenzione riguardano tutti i componenti degli impianti presenti nei siti specificati nell'ordinativo di Fornitura, come integrato dall'eventuale OAF, ed indicati e descritti nel PDS successivo al/i Sopralluogo/i svolto/i dal Fornitore al fine di redigere il corretto PDS.

Vi rientrano i seguenti servizi, in relazione agli impianti presenti:

- Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico;
- Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico;

- Manutenzione piattaforme elevatrici (apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/s);
- Manutenzione montascale/servoscala.

Sono altresì previste le attività di:

- Programmazione e Controllo Operativo, Contact Center, Sistema informativo;
- Tenuta ed aggiornamento del libretto delle verifiche di cui all'art.16 del DPR 162/99.

Sono invece attività opzionali a scelta dell'Amministrazione le attività di:

- Costituzione e/o gestione dell'Anagrafe Tecnica.

Ciascuno dei servizi manutentivi sopra elencati si compone di tutte le attività di Manutenzione Ordinaria e straordinaria compreso il Pronto intervento, gli interventi a guasto e a richiesta per le quote e come previsto nei successivi articoli specifici.

In riferimento alle attività manutentive da svolgersi sugli impianti, la normativa vigente ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, prevede che l'Amministrazione affidi al Fornitore la manutenzione degli impianti; il personale che opererà sugli impianti per i servizi manutentivi dovrà essere munito di **certificato di abilitazione** (c.d. "patentino di ascensorista") rilasciato dal Prefetto secondo le modalità previste dalla normativa (all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad un'apposita Commissione esaminatrice); l'abilitazione dovrà essere valida per tutto la durata del contratto o rinnovata durante la stessa.

4.1.1 Programmazione e Controllo Operativo, Contact Center, Sistema informativo

Per Programmazione dei Servizi si intende la schedulazione temporale di tutte le attività e gli interventi previsti, definita mediante la stesura del "Programma di Manutenzione", del "Programma di Interventi" e l'eventuale aggiornamento del "PDS" di cui al paragrafo 9.2 dello schema unico di convenzione.

Il Controllo Operativo è la consuntivazione e verifica delle attività svolte da parte del Fornitore ed è realizzato anche mediante la stesura dei "Verbale di Controllo" e del "Rapporto Intervento di verifica, controllo e manutenzione".

Il Contact Center ed il sistema informativo sono di seguito descritti negli specifici paragrafi.

4.1.1.1 Programma di Manutenzione

Il Fornitore, già in fase di PDS, per ciascun impianto oggetto del servizio attivato deve redigere un Programma di Manutenzione sulla base delle attività previste dal presente capitolato e dalle "Schede attività Manutenzione" proposte in sede di offerta tecnica.

Il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna degli impianti, deve consegnare all'Amministrazione, e specificatamente al Direttore dell'esecuzione o all'Esperto tecnico da esso delegato, il Programma di Manutenzione nella sua forma definitiva e

per l'intera durata del contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 dello schema unico di Convenzione.

L'Amministrazione deve verificare l'efficacia del Programma di Manutenzione proposto e potrà richiedere eventuali variazioni motivate relative ad attività e frequenze, senza oneri aggiuntivi, in relazione al rispetto delle obbligazioni contrattuali, alle prescrizioni normative e all'ottimizzazione dei risultati dei servizi.

Eventuali aggiornamenti del Programma durante lo svolgimento contrattuale, effettuati inserendo eventuali attività non previste nel piano originario, dovranno essere consegnati entro l'inizio della nuova attività; l'Amministrazione svolge anche in questo caso le previste attività di verifica sopra indicate. Anche il mancato rispetto dei tempi di consegna dell'aggiornamento del Programma di Manutenzione comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 dello schema unico di Convenzione.

Gli interventi previsti nel Programma di Manutenzione sono pianificati nello stesso, che deve contenere la schedulazione di tutte le singole attività previste. Il Fornitore organizzerà gli interventi in accordo con il Direttore dell'esecuzione per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento dell'attività e rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione.

4.1.1.2 Programma di Interventi

Il Fornitore, già in fase di PDS, deve redigere un Programma di Interventi relativo alle attività di Manutenzione Straordinaria, come descritto al successivo art. 4.1.4.

Il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna degli impianti, deve consegnare all'Amministrazione, e specificatamente al Direttore dell'esecuzione o all'esperto tecnico, il Programma di Interventi per l'intera durata del contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 dello schema unico di Convenzione.

L'Amministrazione deve verificare il Programma di Interventi proposto e potrà richiedere eventuali variazioni motivate relative ad interventi o ad impianti su cui si interviene e/o ad attività e frequenze, senza oneri aggiuntivi, in relazione al rispetto delle obbligazioni contrattuali, alle prescrizioni normative e all'ottimizzazione dei risultati dei servizi.

Eventuali aggiornamenti del Programma durante lo svolgimento contrattuale dovranno essere consegnati entro l'inizio della prima nuova attività, per permettere all'Amministrazione le attività di verifica sopra indicate. Anche il mancato rispetto dei tempi di consegna degli aggiornamenti del Programma di Interventi comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 dello schema unico di Convenzione.

Gli interventi previsti nel Programma di Interventi sono pianificati nello stesso che, deve contenere la schedulazione di tutte le attività previste. Il Fornitore organizzerà gli interventi in accordo con il Direttore dell'esecuzione e/o l'esperto tecnico per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da

non intralciare il regolare funzionamento dell'attività e rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione.

Gli interventi relativi all'attività di Manutenzione correttiva a guasto di cui al successivo art. 4.1.3.3 sono trattati come aggiornamenti del programma di interventi.

4.1.1.3 Verbale di Controllo

Il controllo dell'esecuzione delle attività dovrà risultare da apposito documento, denominato "Verbale di Controllo", che certifica l'esecuzione delle attività e degli interventi di cui al Programma di Manutenzione, al Programma di Interventi ed alle ulteriori attività previste nel PDS, predisposto e sottoscritto dal Fornitore ed accettato dal Direttore dell'Esecuzione.

Il Verbale di Controllo dovrà essere redatto con periodicità annuale, eventualmente ridotta in fase di Offerta Tecnica e al suo interno dovranno essere riportati:

- tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria effettuati nel periodo di riferimento, in coerenza con i rapporti di intervento prodotti, nonché gli interventi non effettuati, ma previsti nei Programmi, con annotazione relativa alla motivazione della non esecuzione e riprogrammazione in considerazione della data ultima di scadenza della periodicità stabilita dalla norma e/o migliorata dal Programma di manutenzione;
- tutti gli interventi di cui al Servizio di Reperibilità e di Pronto Intervento (successivo art. 4.1.3.2), in coerenza con i rapporti di intervento prodotti effettuati nel periodo di riferimento;
- tutti gli interventi di cui all'art. 4.1.3.3 Manutenzione Correttiva a Guasto, in coerenza con i rapporti di intervento prodotti, effettuati nel periodo di riferimento.
- tutti gli interventi di Manutenzione Straordinaria (art. 4.1.4) in coerenza con i rapporti di intervento prodotti, effettuati nel periodo di riferimento.

Il Verbale di Controllo deve essere consegnato al Direttore dell'esecuzione entro il decimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 dello schema unico di Convenzione.

L'esame e l'approvazione del Verbale di Controllo dovranno avvenire entro il termine del mese successivo al periodo di riferimento a cura del Direttore dell'esecuzione, che ha la facoltà di richiedere al Fornitore chiarimenti, modifiche e integrazioni della documentazione. Tali richieste interromperanno la decorrenza dei termini di approvazione e il termine stesso scadrà alla fine dell'ulteriore mese successivo.

Qualora dal Verbale di Controllo e/o comunque da verifiche da parte dell'Amministrazione risultassero ritardi e/o opere/attività difformi da quanto previsto nei Programmi di cui agli articoli 4.1.1.1 e 4.1.1.2 nonché del PDS si applicheranno le penali di cui all'art. 15 dello schema unico di Convenzione.

4.1.1.4 Rapporto Intervento di verifica, controllo e manutenzione

Al termine degli interventi di Manutenzione Ordinaria, di Manutenzione Straordinaria Programmabile e di Manutenzione Straordinaria Non Programmabile, il Fornitore deve redigere un Rapporto di Intervento di verifica, controllo e manutenzione in formato cartaceo e/o informatizzato, compreso nel Sistema Informativo di cui al successivo art. 4.1.1.6, che deve riportare le informazioni utili alla completa descrizione dell'intervento, come definite e proposte in fase di offerta e può essere differenziato nella forma e nel contenuto in funzione del tipo di intervento (ad es. attività prevista dal Programma di Manutenzione e da Programma di Interventi).

Il rapporto di Intervento dovrà essere consegnato al Direttore dell'esecuzione e/o ad un suo delegato:

- entro 5 giorni lavorativi successivi alla conclusione dell'attività, se cartaceo, compilato in ogni sua parte e firmato dal Fornitore;
- entro 2 giorni lavorativi successivi alla conclusione dell'attività mediante inserimento nel Sistema Informativo (l'inserimento ha valore di firma per il Fornitore).

Il Rapporto di Intervento è parte integrante del Verbale di controllo, anche se ad esso non materialmente allegato, e ne condivide le modalità di approvazione.

4.1.1.5 Contact Center

Il Fornitore dovrà garantire alle Amministrazioni la massima accessibilità al servizio mediante un Contact Center la cui attivazione dovrà essere contestuale alla presa in consegna degli impianti; il ritardo e/o la mancata attivazione comporteranno l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 dello schema unico di Convenzione.

Il servizio, senza oneri di chiamata ("numero verde"), dovrà essere costantemente presidiato 24 ore su 24 inclusi i giorni festivi; ad esso potranno pervenire sia le chiamate per manutenzione sia quelle per richiesta di soccorso; le modalità ed i tempi di risposta alle chiamate sono specificate nel successivo art. 4.1.3.2 "Reperibilità e Pronto intervento"; di tutte le chiamate dovrà rimanere traccia nel Sistema Informativo di cui al successivo art. 4.1.1.6. La chiamata potrà essere attivata sia dai dipendenti dell'Ente che da qualsiasi utente. A tal fine il fornitore deve esporre, entro 7 giorni dalla consegna degli impianti in cabina e sulle porte di piano, nonché sulla porta del locale macchine appositi cartellini adesivi in cui deve essere indicato:

- il numero della chiamata di emergenza
- le generalità ed il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto;
- recapito telefonico presso il quale gli utenti potranno inoltrare le richieste di intervento;

Il Fornitore dovrà inoltre fornire schede GSM nei combinatori telefonici, ove presenti negli impianti, totalmente a carico del fornitore comprese le spese di traffico telefonico.

4.1.1.6 Sistema Informativo

Al Fornitore è richiesta, in aggiunta al servizio di manutenzione previsto dalla normativa vigente, la creazione o messa a disposizione di un Sistema Informativo, per gli Enti attualmente non in possesso, con cui gestire i dati anagrafici, le attività di Contact center e le altre attività concernenti l'erogazione dei servizi assegnati.

Per le caratteristiche generali (requisiti), i criteri di strutturazione (anagrafi e archivi, procedure e funzioni), le modalità di aggiornamento e le schede informative relative alle classi tecnologiche gestite dal Sistema Informativo, si fa riferimento ai requisiti dettati dalla norma UNI 10951.

Il sistema informativo deve essere coerente con quanto proposto in Offerta tecnica, nel paragrafo "SISTEMA INFORMATIVO" della Relazione "SERVIZI GENERALI".

Il Sistema Informativo dovrà essere basato su una architettura hardware/software tale da adeguarsi, con la massima flessibilità, alle necessità delle varie tipologie di utilizzatori; le modalità d'uso e di accesso alle funzionalità disponibili dovranno rispettare gli standard più diffusi e conosciuti in modo da consentire un immediato utilizzo ed uno sfruttamento ottimale. La strutturazione del sistema dovrà esplicitare oltre che la struttura dati, anche i livelli e le modalità di accesso degli utenti al database. Il Sistema Informativo deve essere strutturato per consentire la gestione informatizzata e, a titolo indicativo e non esaustivo, le attività di:

- Gestione operativa delle attività attraverso un supporto on-line;
- Informatizzazione di tutte le informazioni, quali ad esempio la calendarizzazione e la documentazione inerente il programma di Manutenzione, il programma di Interventi ed il PDS; tutte le informazioni debbono essere disponibili in formato elettronico, on-line, compilate e firmate dal manutentore, ove necessario;
- Informatizzazione di tutte le informazioni e la documentazione inerente i Verbali di Controllo e Rapporto Interventi di verifica, controllo e manutenzione; tutte le informazioni possono, se proposte in fase di offerta tecnica, essere disponibili in formato elettronico, on-line, compilate e firmate dal manutentore, ove necessario;
- Accessibilità da remoto, e in qualunque momento, da parte del Direttore dell'esecuzione, dell'esperto tecnico o di altro personale dell'amministrazione, a tutte le informazioni ivi contenute;
- Redazione di una reportistica puntuale e tracciamento dello storico;
- Integrazione del sistema con il servizio di pronto intervento e contact center e gestione del flusso informativo.

Tutte le attività di raccolta, inserimento, aggiornamento e gestione dei dati richiesti nei punti sopra elencati sono comprese nel servizio richiesto al Fornitore e retribuite dal canone, sia nel caso di Sistema Informativo messo a disposizione dal Fornitore, sia nel caso di Sistema Informativo già in possesso dell'Ente.

Il Fornitore è obbligato a erogare adeguata formazione e supporto al personale dell'Amministrazione titolato ad accedere al software. La formazione potrà riguardare, ad esempio, le principali funzionalità del software, le eventuali competenze informatiche specifiche necessarie alla corretta consultazione dei dati, la presentazione del manuale d'uso ecc.

Tale sistema dovrà essere, a cura del Fornitore:

- progettato o selezionato tra i prodotti disponibili sul mercato;
- realizzato o acquisito e configurato e personalizzato in funzione del Servizio;
- reso accessibile all'Amministrazione per tutto il periodo di vigenza del contratto, unitamente alla cessione delle licenze software minime necessarie alla gestione ed all'analisi dei dati alla scadenza del contratto;
- gestito e costantemente implementato per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura;
- reso accessibile via web tramite l'utilizzo dei più diffusi browser di navigazione (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, etc...) senza necessità di installare software aggiuntivi e indipendentemente dal Sistema Operativo installato sul dispositivo client.

Tutti i dati prodotti per il periodo di vigenza del contratto sono di proprietà dell'Amministrazione e non potranno essere ceduti o messi a disposizione a soggetti terzi senza specifici accordi con la stessa. Durante il periodo di vigenza del contratto l'Amministrazione potrà richiedere tali dati nei modi e nei formati ritenuti più opportuni attraverso funzionalità di esportazione che dovranno essere implementate e rese disponibili all'interno del sistema di controllo; tali dati dovranno essere disponibili con le stesse modalità, salvo implementazione di nuove funzionalità, anche successivamente alla scadenza del contratto.

Al termine del rapporto contrattuale, tutte le informazioni contenute nel sistema dovranno essere lasciate a disposizione dell'Amministrazione in formati utili ed editabili quali, a titolo esemplificativo, excell per le tabelle, word per i testi, dwg per le rappresentazioni grafiche, anche in formato open source.

Il Sistema dovrà essere reso operativo entro la data di avvio del primo OF e deve essere aggiornato nel momento di esecuzione delle attività.

L'eventuale mancato rispetto di tempi e prestazioni determinerà l'applicazione da parte dell'Amministrazione delle penali previste all'art. 15 dello schema unico di Convenzione.

Il Fornitore nella gestione informatizzata delle informazioni e delle segnalazioni si impegna al rispetto degli obblighi sulla privacy di cui al GDPR n. 679/2016.

4.1.2 Tenuta ed aggiornamento del libretto delle verifiche

Per ciascun impianto ricadente nel campo di applicazione del DPR 162/99 l'Amministrazione renderà disponibile al Fornitore il relativo libretto di cui all'art.16 del medesimo.

Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DPR stesso (diversa tipologia quali scale e tappeti mobili, montascale), qualora non sia già esistente, il Fornitore, sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione, deve istituire un libretto di impianto, che contenga i dati tecnici principali, la data dell'entrata in servizio, copie delle certificazioni, disegni schematici e quanto altro ritenuto necessario.

I rapporti di intervento di verifica, controllo e manutenzione di cui al precedente art. 4.1.1.4 dovranno essere allegati al libretto di impianto. Essi, pertanto, oltre ad essere trasmessi al Direttore dell'esecuzione con le modalità sopra definite, devono essere disponibili presso l'impianto insieme al libretto in occasione delle visite periodiche ed occasionali.

I rapporti di pronto intervento e degli interventi per guasto, che non devono essere allegati al libretto di impianto, vengono tuttavia trasmessi al Direttore dell'esecuzione.

È cura dell'Amministrazione conservare le copie dei libretti di impianto, dei rapporti di manutenzione/intervento trasmessi al Direttore dell'esecuzione, nonché degli interventi eseguiti su richiesta dal Fornitore, al fine di disporre di un documento completo sullo stato generale degli impianti ubicati nell'immobile e/o negli immobili.

L'aggiornamento deve essere fatto entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all'effettuazione delle attività, pena l'applicazione da parte dell'Amministrazione delle penali previste all'art. 15 dello schema unico di Convenzione.

Il libretto di impianto, o una sua copia, completo dei rapporti di intervento di verifica, controllo e manutenzione svolti, devono essere disponibili presso l'impianto in occasione delle visite periodiche ed occasionali.

Il Fornitore deve redigere, compilare e conservare un apposito registro generale, con copia dei libretti di impianto, dei rapporti di manutenzione/intervento trasmessi al Direttore dell'esecuzione, nonché degli eventuali altri interventi eseguiti, al fine di disporre di un documento completo sullo stato generale degli impianti ubicati nell'immobile e/o negli immobili dell'Amministrazione Contraente.

4.1.3 Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria è costituita dall'insieme delle verifiche, dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza e la continuità di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato quanto previsto dalle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche, e attività programmate, nel rispetto della normativa cogente, necessarie e consigliate per mantenere gli impianti in condizioni di efficienza e sicurezza adempiendo alle prescrizioni e note contenute nei manuali di istruzioni forniti dai Costruttori ed Installatori degli impianti medesimi, oltre che dalla prassi e dall'esperienza del Fornitore.

Si definiscono ordinarie tutte le tipologie di manutenzione previste nel Piano di Manutenzione, che

rientrano nei compiti del Fornitore, come di seguito meglio descritte.

Il Fornitore, per ciascun componente degli impianti o attrezzature oggetto del servizio di manutenzione di cui al presente contratto dovrà, in coerenza con quanto definito all'interno del "Programma di Manutenzione" di cui al precedente art. 4.1.1.1, eseguire tutte le attività di manutenzione ordinaria. La descrizione dettagliata delle attività di manutenzione e le relative modalità di esecuzione sono contenute nel presente Capitolato, ed oggetto di eventuale miglioramento in sede di gara, nonché nelle "Schede attività Manutenzione" proposte in sede di offerta tecnica (rif. art. 18 del disciplinare di gara).

All'interno delle sopracitate "Schede attività Manutenzione" deve essere presente un elenco di attività/interventi manutentivi programmati completo di relativa periodicità (intese come frequenze minime) e di descrizione dell'attività da svolgere.

A titolo minimo si richiede:

- Almeno una volta al mese il Fornitore deve compiere una visita, durante il normale orario di lavoro e con personale abilitato, su ogni impianto per verificare il regolare funzionamento dell'impianto, al fine di garantirne il livello di sicurezza, le sue prestazioni nonché la prevenzione di malfunzionamenti e guasti (ad es. controllo e ripristino dei livelli d'olio per l'argano e dei serbatoi per la lubrificazione delle guide poste sull'arcata di cabina, controllo degli organi e degli assi di trasmissione, controllo e ripristino del livello dell'olio nel serbatoio degli impianti idraulici e controllo tenuta guarnizione e pistone), secondo la tipologia di impianto il fornitore dovrà ad es. verificare il corretto livellamento ai piani, controllare le spie di segnalazione e bottoniere in cabina, l'illuminazione di emergenza ed impianto luce della cabina, dell'eventuale locale macchinario del vano corsa, l'efficienza delle segnalazioni, il funzionamento dei dispositivi di allarme e di comunicazione, ove esistenti, il corretto assetto (per scale e tappeti mobili), ecc.
- Almeno una volta ogni tre mesi il Fornitore deve compiere una visita su ogni impianto per verificarne lo stato di sicurezza ed efficienza e, secondo la tipologia di impianto, dovrà ad es. controllare il funzionamento delle protezioni magnetotermiche differenziali dell'impianto elettrico, verificare il corretto livellamento ai piani, l'efficienza dell'illuminazione, la corretta lubrificazione, l'efficienza delle segnalazioni, il funzionamento dei dispositivi di allarme e di comunicazione, ove esistenti, il corretto assetto (per scale e tappeti mobili), il funzionamento dei dispositivi di arresto di sicurezza ove esistenti, l'integrità dei pettini di imbocco e dei corrimano (per scale e tappeti mobili) ecc., per i servoscala, in particolare, si dovrà verificare la carica delle batterie (dove presente) ogni 3 mesi e provvedere all'eventuale ricarica o sostituzione.
- Almeno una volta ogni sei mesi il Fornitore deve compiere una visita su ogni impianto riguardante, oltre le verifiche previste nella visita trimestrale, tutti i principali elementi dell'impianto

quali ad es. verifica del regolare funzionamento degli organi e dispositivi meccanici ed elettrici, con particolare cura per le porte dei piani e le loro serrature, verifica dei freni e dei dispositivi di sicurezza, verifica dei collegamenti verso terra dell'impianto elettrico, verifica accurata delle funi o catene di trazione (ove esistenti), dei loro attacchi, della tensione catene, dell'assetto e dei giochi, dell'integrità dei pannelli, zoccoli e dei corrimano.

- Con frequenza a scelta del Fornitore si devono altresì svolgere le attività di pulizia e lubrificazione, pulizia della fossa, rabbocco fluido idraulico (per ascensori, montacarichi e piattaforme idraulici) ed ogni ulteriore verifica su dispositivi specifici variabili in funzione della tipologia di impianto.

Resta inteso che nel caso in cui la normativa vigente tempo per tempo e/o le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal produttore/costruttore/installatore dell'attrezzatura/impianto prevedano attività diverse e/o frequenze maggiori, rispetto a quanto previsto nelle Schede attività Manutenzione" proposte in sede di offerta tecnica, il Fornitore deve utilizzare dette frequenze e realizzare dette attività senza ulteriori oneri per l'Amministrazione ed inserirle nel Programma di Manutenzione.

Fermo quanto previsto nel presente Capitolato, gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni tecniche dettate dal D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 e di qualsiasi normativa tecnica applicabile agli impianti oggetto del presente Capitolato.

Modalità e tempistiche di consegna del rapporto di intervento di verifica, controllo e manutenzione sono definite nel relativo art. 4.1.1.4, così come modalità e tempistiche di annotazione sul libretto delle verifiche sono definite nel relativo art. 4.1.2.

Gli impianti oggetto di manutenzione sono definiti nel PDS e sottoscritti dall'Amministrazione mediante OF ed eventuali OAF; si tratta di apparecchi di sollevamento ad azionamento meccanico quali:

- ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico;
- ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico;
- piattaforme elevatrici (apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/s);
- montascale/servoscala.

Le attività che presentano una frequenza eccedente la durata del contratto dovranno essere comunque eseguite alla loro naturale scadenza e, perciò, in costanza di contratto se la loro naturale scadenza vi rientra; non devono, invece, essere eseguite, se l'attività scade successivamente al termine di conclusione del contratto stesso. Ad esempio: in un contratto con decorrenza 1 gennaio 2021, e conseguente scadenza 31 dicembre 2023, sarà ricompresa una attività con frequenza quinquennale svolta nel 2017 (scadenza 2022 e, quindi, interna al contratto) mentre NON sarà ricompresa una attività con frequenza quinquennale svolta nel 2019 (scadenza 2024 e, dunque, esterna al contratto).

Le eventuali anomalie rilevate in fase di manutenzione ordinaria (esito negativo della verifica svolta dal Fornitore) devono essere segnalate al Direttore dell'esecuzione ed eliminate (ripristinato il corretto funzionamento degli impianti) mediante misure correttive adottate dal Fornitore stesso descritte nella medesima segnalazione. In caso di guasto di componenti o attrezzature il Fornitore deve eseguire le attività secondo quanto disciplinato al successivo art. 4.1.3.3 (Manutenzione correttiva a guasto).

L'impianto oggetto della visita può riprendere il regolare funzionamento solo se si trova in stato di buona efficienza e nel rispetto di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la sicurezza di esercizio. L'attività di manutenzione ordinaria comprende sempre anche la fornitura di materiali di consumo e/o di usura e i ricambi necessari per l'effettuazione delle attività previste nel canone.

Tutte le attività di Manutenzione Ordinaria sono remunerate attraverso la corresponsione del canone di cui all'art. 10.

4.1.3.1 Verifiche periodiche biennali

Come previsto dalla normativa vigente i sistemi di sollevamento in esercizio vanno sottoposti a verifiche periodiche approfondite, con cadenza biennale, effettuate da parte di un Organismo notificato (tecnici laureati in ingegneria muniti di certificato di abilitazione rilasciato dall'Arpa competente, operatori comunitari con specializzazione equivalente o imprese abilitate).

Il Fornitore, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, entro il 10 di gennaio di ogni anno solare contrattuale, deve produrre un elenco degli impianti da sottoporre a verifica biennale nell'intero anno di sottoscrizione del contratto e anni successivi di contratto indicando il periodo consigliato di verifica. Tale elenco viene consegnato al Direttore dell'Esecuzione del contratto: in difetto si applicheranno le penali di cui all'art. 15 dello schema unico di Convenzione.

Il Fornitore deve, altresì, prestare assistenza e supporto per l'effettuazione di tali verifiche, fornendo anche l'attrezzatura e gli strumenti di misura necessari ed eseguendo le operazioni richieste (smontaggio di componenti, misura dell'isolamento e di altri parametri elettrici e meccanici, prove di intervento di dispositivi di sicurezza).

Il Fornitore dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione copia del Verbale rilasciato dall'Organismo notificato che ha effettuato la verifica biennale.

Nella durata contrattuale è compresa almeno una verifica biennale.

Le prescrizioni tecniche impartite dall'Organismo notificato devono essere rispettate dal Fornitore entro i tempi prefissati, per quanto di propria competenza; per interventi di particolare rilievo si rimanda a quanto previsto al successivo art. 4.1.4.

Per gli impianti per cui la normativa non prevede l'obbligo di visita biennale l'Amministrazione si riserva la possibilità di far eseguire comunque le visite biennali da parte dell'Organismo notificato. In tal caso gli obblighi di assistenza per il Fornitore sono estesi anche a queste verifiche.

Il corrispettivo per le attività di cui al presente articolo (assistenza e supporto svolte dal Fornitore per le visite biennali) deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle manutenzioni ordinarie, mentre il compenso dell'Organismo notificato è a carico dell'Amministrazione.

4.1.3.2 Servizio di Reperibilità e di Pronto Intervento

Il Fornitore deve garantire, per tutta la durata del contratto, il Servizio di Reperibilità e di Pronto Intervento per ovviare ad eventuali guasti e/o interruzioni del funzionamento degli impianti, mediante il numero verde messo a disposizione dal Fornitore di cui al precedente art. 4.1.1.5 Contact Center. Nel caso di chiamata per segnalazioni fermo macchina (con o senza presenza di passeggeri bloccati nelle cabine di ascensori di tutti i tipi, montacarichi e piattaforme elevatrici) e/o per avviare o riavviare scale, tappeti mobili, montascale fermati dagli utenti per mezzo dei comandi di emergenza o per guasti, il Fornitore dovrà intervenire tutti i giorni feriali e festivi, 24 ore su 24:

- entro 1 ora dalla chiamata in presenza di persone bloccate;
- entro 2 ore dalla chiamata in tutti gli altri casi,

Le tempistiche indicate possono essere migliorate in sede di offerta tecnica.

Il servizio comprende gli interventi atti a ripristinare il funzionamento di un impianto in seguito ad un guasto od all'intervento di un dispositivo automatico di sicurezza.

Entro due giorni dal termine dell'esecuzione dell'intervento di ripristino dell'impianto il Fornitore dovrà inviare al Direttore dell'esecuzione un rapporto di intervento, come previsto dal precedente art. 4.1.1.4.

Il Fornitore deve garantire all'interno del servizio:

- tutti gli interventi che non prevedono sostituzioni di componenti dell'impianto (manovre, regolazioni, ecc.);
- tutte quelle riparazioni o sostituzioni conseguenti a danneggiamenti dovuti a incendio, qualora fosse innescato dagli impianti elettrici relativi all'elevatore, a sue parti o componenti;
- gli interventi tampone e la messa in sicurezza nel caso di malfunzionamenti degli impianti che richiedano successivamente interventi di manutenzione correttiva a guasto (rif. art. 4.1.3.3).

Le modalità di esecuzione e/o le tempistiche dovranno essere comunque coerenti con quanto proposto in sede di Offerta Tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare).

Il corrispettivo per il servizio di Reperibilità e Pronto Intervento è compreso nel canone definito all'art. 10.

Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle attività comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 dello schema unico di Convenzione.

4.1.3.3 Manutenzione Correttiva a Guasto

Per Manutenzione correttiva a guasto si intende la manutenzione eseguita a seguito di una avaria di guasto o rottura imprevedibile e volta a riportare la componente tecnologica nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta; in caso di irregolarità nel funzionamento dell'impianto, il Fornitore è tenuto ad eliminare le anomalie riscontrate, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione delle componenti non funzionanti o logorate.

Tutte le attività/interventi di manutenzione correttiva a guasto, svolte durante la durata contrattuale, che prevedono la sostituzione o riparazione di componenti e/o apparecchiature necessitano che queste ultime abbiano caratteristiche tecniche uguali o migliori di quelle esistenti e debbono essere autorizzate dalla Direzione dell'esecuzione. L'importo del singolo intervento, che non comprende l'attività e gli interventi già inclusi nel precedente "Servizio di Reperibilità e di Pronto Intervento" (art 4.1.3.2), è da calcolarsi sulla base dei listini e del costo della manodopera (rif. Successivi ,artt 10.3 e 10.4) ribassati della percentuale offerta dal Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a presentare, entro 3 giorni lavorativi dalla data di pronto intervento, un preventivo di spesa, unitamente al cronoprogramma dell'intervento, da sottoporre all'approvazione del Direttore dell'esecuzione.

Le attività di Manutenzione Correttiva a Guasto sono comprese nel canone di cui all'art. 10 fino al limite del 15%, eventualmente aumentato in Offerta Economica.

Non costituisce, invece, attività di manutenzione correttiva a guasto "extra canone" quella resa necessaria a causa di insufficiente o inadeguata manutenzione da parte del Fornitore.

La quota eccedente il limite sopra indicato può essere realizzata dal Fornitore, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione, solo se l'Amministrazione ha stanziato la quota per Extra canone, come definita al successivo art. 10.2, e la medesima ha capienza per coprire la spesa prevista.

Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva a guasto, nei casi previsti, il Fornitore dovrà essere in possesso del patentino da ascensorista e dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le normative e prescrizioni tecniche applicabili agli impianti quand'anche non espressamente richiamate dal presente Capitolato.

Il Fornitore non potrà opporre alcuna eccezione per l'esecuzione di queste eventuali attività sugli impianti, qualora l'Ente le affidasse a terzi abilitati, durante la vigenza del contratto.

Al termine delle attività, eventualmente eseguite da altra Ditta, verranno effettuate le verifiche straordinarie alla presenza di tecnici della stessa e del Fornitore e verrà consegnata a quest'ultimo copia delle dichiarazioni di conformità e relazioni tecniche relative all'intervento effettuato. Il Fornitore non potrà esimersi in nessun modo dal continuare l'attività di manutenzione.

4.1.4. Manutenzione Straordinaria

Come definito dalla norma UNI 11063:2017 per manutenzione straordinaria si intendono tipologia di

interventi non ricorrenti e d'elevato costo, in confronto alla stima del valore di rimpiazzo del bene e ai costi di manutenzione ordinaria dello stesso, e che possono modificare le caratteristiche prestazionali del sistema.

Le attività di Manutenzione straordinaria di cui al presente articolo sono:

Manutenzione di adeguamento: attività/interventi per adeguamento a modifiche normative e legislative (vedasi interventi di adeguamento normativo);

Manutenzione a richiesta: attività/interventi a richiesta della Amministrazioni aventi ad oggetto aggiunte o modifiche ed integrazioni degli impianti esistenti.

Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, nei casi previsti, il fornitore dovrà essere in possesso del patentino da ascensorista e dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le normative e prescrizioni tecniche applicabili agli impianti quand'anche non espressamente richiamate dal presente Capitolato.

Il Fornitore per gli interventi di manutenzione straordinaria è tenuto a presentare un preventivo di spesa, unitamente al cronoprogramma dell'intervento, da sottoporre all'approvazione del Direttore dell'esecuzione.

Le attività di manutenzioni straordinaria possono riguardare, su richiesta dell'Amministrazione, attività di manutenzione, ordinaria o straordinaria, per le tipologie di sistemi di sollevamento e trasporto non compresi in manutenzione ordinaria (ascensori inclinati, scale e tappeti mobili ecc.).

Le attività di Manutenzione straordinaria sopra definite sono escluse dal canone di cui all'art. 10 e possono essere realizzate, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione, solo se l'Amministrazione ha stanziato la quota per Extra canone, come definita all'art. 10.2, e la medesima ha capienza per coprire la spesa prevista.

Il Fornitore non potrà opporre alcuna eccezione per l'esecuzione di queste eventuali attività sugli impianti, qualora l'Ente le affidasse a terzi abilitati, durante la vigenza del contratto.

Qualora si rendessero necessarie attività di manutenzione straordinarie dovrà essere preventivamente valutata ogni possibile soluzione, tenendo presente lo stato di uso dell'impianto, il suo impiego nel contesto della sua ubicazione e l'eventualità, se ritenuta opportuna, di avvalersi di ricambi di diversa tecnologia.

Al termine delle attività, eventualmente eseguite da altra Ditta, verranno effettuate le verifiche straordinarie alla presenza di tecnici della stessa e del Fornitore e verrà consegnata a quest'ultimo copia delle dichiarazioni di conformità e relazioni tecniche relative all'intervento effettuato.

Il Fornitore non potrà esimersi in nessun modo dal continuare l'attività di manutenzione

4.1.5. Costituzione e gestione dell'Anagrafe Tecnica

Le Amministrazioni contraenti possono già avere una propria Anagrafe Tecnica e, in tal caso, debbono scegliere quale tra le due attività ordinare e specificatamente:

- a) Costituzione e gestione dell'Anagrafe Tecnica (art. 4.1.5.1 e 4.1.5.2)
- b) Gestione dell'Anagrafe Tecnica (art. 4.1.5.2); in questo caso l'Amministrazione deve rendere disponibile al Fornitore quella di cui è in possesso.

Le amministrazioni in possesso di una Anagrafe Tecnica e che scelgono di mantenerla obbligano il Fornitore ad utilizzare il sistema già presente presso l'Amministrazione stessa ed a svolgere le relative attività di gestione.

4.1.5.1 Costituzione dell'anagrafe tecnica

Il Fornitore dovrà, con personale e mezzi propri, provvedere alla creazione e gestione dell'Anagrafe degli impianti/attrezzature, anche integrando o sostituendo l'esistente.

Deve perciò:

- verificare la presenza, la validità e la completezza della documentazione fornita dall'Amministrazione;
- acquisire una conoscenza puntuale come di seguito specificato;
- verificare la corrispondenza tra documentazione e stato di fatto;
- inserire i dati, le informazioni e la documentazione associata in una Anagrafe Informatica che permetta un veloce accesso e controllo delle informazioni stesse e che può essere parte del Sistema Informativo di cui al precedente art. 4.1.1.6.
- rendere disponibili in informazioni in formati editabili e salvabili (non pdf); tali formati, concordati con l'Amministrazione e comunicati in sede di PDS, dovranno comunque essere dei tipi più frequenti e facilmente utilizzabili (ad es. word per i documenti, excell per le tabelle, access per i database, autocad per i disegni).

Le attività previste sono:

- acquisizione dati, rilievo e censimento degli elementi tecnici;
- restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici quali il posizionamento degli impianti, la loro composizione e consistenza mediante schemi, piante as-built e restituzione di quanto acquisito mediante rilievo impiantistico;
- valutazione dello stato funzionale e conservativo degli elementi tecnici;
- aggiornamento continuo e gestione dei dati anagrafici in funzione dell'attività manutentiva svolta.

L'Anagrafe deve essere implementata sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Amministrazione e opportunamente integrata a seguito di sopralluoghi dal Fornitore e dovrà almeno comprendere le seguenti informazioni:

- Consistenza degli impianti (numero e tipologia delle componenti tecniche);
- Ubicazione fisica degli impianti;
- Caratteristiche tecniche degli impianti (tipologie, configurazione geometrica e caratteristiche dimensionali, dati di targa, etc.);

- Caratteristiche funzionali degli impianti (modalità e schemi di funzionamento);
- Verifica dell'esistenza e della validità delle certificazioni e delle autorizzazioni di legge;
- Verifica per i componenti e parti dei sistemi impiantistici, della rispondenza alla normativa tecnica di funzionamento e di sicurezza.

Qualora presso l'Amministrazione risultasse già presente integralmente o parzialmente il patrimonio informativo oggetto del servizio, la documentazione relativa dovrà essere presa in carico dal Fornitore.

Le informazioni devono essere aggiornate per tutta la durata del contratto.

Le modalità di esecuzioni del censimento dovranno essere comunque coerenti con quanto proposto in sede di Offerta Tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare/relazione "Servizi Generali" presentata in offerta tecnica di cui all'art. 18 del disciplinare stesso).

Lo stato conservativo degli elementi tecnici, che deve essere monitorato per tutta la durata del contratto, deve essere valutato in relazione allo stato di adeguamento normativo e relative condizioni di sicurezza mediante individuazione di un indice di degrado secondo la seguente tabella standard:

stato di conservazione	Indice di condizione (percentuale di degrado e difformità)
1	necessità di installazione ex-novo
2	richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
3	richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
4	richiede intervento di manutenzione completa
5	richiede intervento di manutenzione parziale
6	non richiede alcun intervento

Le attività, le informazioni, la documentazione e gli elaborati relativi all'Anagrafe Tecnica debbono essere realizzate interamente e rese disponibili all'Amministrazione dal Fornitore entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna delle attrezzature e degli impianti; il mancato rispetto dei tempi di consegna comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 dello schema unico di Convenzione.

A seguito della regolare consegna degli elaborati di cui sopra, l'Amministrazione avrà sei mesi per verificare che l'Anagrafe Tecnica non presenti errori significativi e che risultino corrispondenti allo stato di fatto. Il Fornitore, entro un mese dal termine di ricevimento dell'esito di tali verifiche, dovrà provvedere alle eventuali necessarie rettifiche.

Il Fornitore deve individuare e fornire un sistema informatico, di seguito denominato Anagrafe Informatica, idoneo a permettere una corretta catalogazione e conservazione dei documenti prodotti dalla attività di cui ai precedenti articoli, ed utilizzato per la gestione della stessa.

Il Sistema informatico (Anagrafe Informatica) individuato, i suoi contenuti e caratteristiche dovranno essere comunque coerenti con quanto previsto in sede di offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare).

L'Amministrazione deve poter aver accesso all'Anagrafe Informatica, da remoto e nella modalità almeno di lettura; l'accesso deve essere regolato mediante password dedicata; deve, altresì, poter consultare, monitorare e verificare i dati raccolti ed il livello di aggiornamento, nonché poter stampare e salvare i dati stessi coerentemente con quanto previsto in sede di offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare).

Il sistema informatico deve essere reso disponibile all'Amministrazione dal Fornitore entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna delle attrezzature e degli impianti; Il mancato rispetto dei tempi di consegna comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 dello schema unico di convenzione.

4.1.5.2 Gestione dell'anagrafe tecnica

Il Fornitore dovrà, per tutta la durata del Contratto, aggiornare tutte le informazioni raccolte nella fase di Costituzione dell'Anagrafe, o aggiornare tutte le informazioni già presenti in quella resa disponibile dall'Amministrazione.

L'insieme dei dati dovrà essere gestito in modo dinamico con un costante aggiornamento del database, in relazione agli interventi che, effettuati su elementi tecnici oggetto del servizio, ne determinano una variazione quantitativa o dello stato conservativo/funzionale e/o variazioni dei beni oggetto del servizio. In relazione alle eventuali attività svolte dall'Amministrazione o da suoi incaricati che determinano una variazione dei beni l'Amministrazione deve informare il Fornitore dell'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di permettere l'aggiornamento dell'Anagrafe Informatica.

L'aggiornamento dei dati sul Sistema Informativo dovrà essere effettuato entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dall'esecuzione dello stesso o dalla comunicazione di esecuzione dell'attività stessa, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 dello schema unico di convenzione.

5. FIGURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' IN CONVENZIONE

Per lo svolgimento dei Servizi oggetto della Convenzione - stipulata a seguito della procedura di gara - sono necessarie figure, e funzioni associate, delle quali l'Amministrazione e il Fornitore si devono dotare:

5.1 Figure del Fornitore

L'organico che il Fornitore deve destinare all'espletamento delle attività previste dalla convenzione,

per tutta la sua durata, deve essere coerente con quanto proposto in sede di Offerta Tecnica nella relazione “Organizzazione del Servizio” per eseguire le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel presente Capitolato, nel PDS e nelle Schede Tecniche proposte in sede di gara.

Il personale dedicato deve possedere le competenze tecniche e le eventuali abilitazioni necessarie a realizzare correttamente i Servizi riducendone gli impatti ambientali.

Il Fornitore deve presentare, almeno 15 giorni prima della data di presa in consegna degli impianti, l'elenco del personale dedicato alla prestazione dei Servizi per l'Amministrazione completo di funzioni, qualifiche e possesso di abilitazioni ove necessarie.

Il personale dedicato deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome e della qualifica. Il Fornitore deve fornire, altresì, al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività.

Tutto il personale impiegato dal Fornitore dovrà svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali, atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. A tal fine, il Fornitore si impegna a istruire gli operatori dei singoli servizi in oggetto con specifici corsi professionali, oltre a quelli previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti. I corsi di formazione dovranno essere pertanto mirati alle caratteristiche del servizio cui è allocato il personale e dovranno vertere su temi, procedure e protocolli propri del servizio.

Relativamente ai Servizi oggetto del presente Capitolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore dovrà, inoltre, fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su:

- Rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
- Disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti e/o utenti dell'Amministrazione e sui modi per eliminare tali negative influenze;
- Normativa pertinente;
- Installazione, funzionamento e caratteristiche delle componenti dell'impianto;
- Corrette modalità di intervento sugli impianti;
- Gestione dei sistemi di regolazione degli impianti;
- Elementi di pericolosità e rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati;
- Corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Procedure e modalità operative per l'applicazione di efficaci misure di gestione ambientale in particolare sui temi della gestione dei rifiuti (ad esempio a seguito di attività manutentive) dell'utilizzo di sostanze pericolose e della prevenzione della contaminazione del suolo per la

dispersione di inquinanti (ad esempio nel caso di presenza di serbatoi interrati);

- Modalità di conservazione dei documenti relativi agli impianti;
- Corretta gestione degli apparecchi di misura e dei sistemi di acquisizione dati;
- Metodi di acquisizione e gestione dati;
- Ricerca e soluzione guasti;
- Progettazione;
- Quanto altro ritenuto necessario.

L'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'Appalto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione ogni evento infortunistico.

5.2 Figure dell'Amministrazione

L'Amministrazione dovrà garantire, al minimo per l'espletamento delle attività di propria competenza le seguenti figure per lo svolgimento delle funzioni:

- Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, nominato dall'Amministrazione, è il responsabile del contratto e dei rapporti con il Fornitore per i Servizi afferenti l'OF e, pertanto, interfaccia unica dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore, cui compete anche la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti dal presente Capitolato. Egli può delegare attività ad altre figure nel rispetto della normativa vigente in materia e in ragione dell'organizzazione dell'amministrazione stessa.
- Esperto Tecnico; tale figura è delegata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e con idonee capacità tecniche e professionali, ha la funzione di supporto tecnico al Direttore dell'esecuzione. Tale figura valuta per quanto di propria competenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il PDS, monitora e controlla la corretta e puntuale esecuzione dei servizi e degli interventi. Il Direttore dell'Esecuzione può scegliere di non nominare questa figura e svolgere esso stesso le attività di Esperto Tecnico.

6. AMIANTO

Nel momento in cui, durante l'esecuzione delle attività di gestione, conduzione e manutenzione, venga rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, il Fornitore si impegna a segnalarlo per iscritto all'Amministrazione indicandone: applicazione, ubicazione, tipo di manufatto e suo stato. La valutazione della necessità di rimozione delle parti in amianto è rimessa alla ASL competente per territorio secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

7. PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

La fornitura relativa ai consumi di energia elettrica (ad uso esclusivo degli impianti affidati; ad esempio, EE dell'ascensore) non è da ritenersi a carico del Fornitore, e resta di competenza dell'Amministrazione.

L'Amministrazione è tenuta ad informare il Fornitore di eventuali interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria che intende realizzare, a propria cura e spese, sugli edifici e/o sugli impianti in essi contenuti in appalto ovvero di altre prestazioni, a carico dell'amministrazione stessa, che possono avere effetti sul presente servizio.

8 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

L'Amministrazione svolgerà attività di controllo finalizzate alla verifica dell'efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.

L'attività di controllo riguarda la periodicità ed i tempi di esecuzione delle attività previste (anche attraverso l'analisi dei rapporti di intervento, del Sistema Informativo ecc.) e la qualità del servizio offerta dal Fornitore.

L'amministrazione può effettuare controlli a campione (ad es. per la verifica della periodicità), così come può svolgere controlli in contraddittorio (ad es. quelli relativi alla qualità dell'esecuzione del servizio) con un delegato del Fornitore; tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall'orario delle prestazioni, con preavviso di almeno 24 ore per quelli in contraddittorio.

Per le verifiche in contraddittorio con il Fornitore l'esito del controllo verrà sottoscritto dalle parti in apposito verbale.

9. MATERIALI, ATTREZZATURE E C.A.M.

I materiali da impiegare per le attività comprese nei servizi di cui al presente capitolato dovranno avere caratteristiche corrispondenti a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle qualità indicata in sede di Offerta tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare) e comunque non essere nocivi alla salute di persone od animali.

Sono compresi negli oneri del Fornitore i prodotti per pulizia e lubrificazione ed eventuale pezzame. Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, compresi gli strumenti per la misura di parametri indicativi del buon funzionamento degli impianti, per le verifiche richieste dagli Enti di controllo (compreso ad es. eventuali zavorre per prove di carico), adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente. Il Fornitore con apposita documentazione, nei casi previsti, dovrà dimostrare che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la Direttiva Macchine 2006/42/CE e la normativa cogente (e, se del caso, di aver eseguito la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate).

Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati per la manutenzione degli impianti devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da rispettare la normativa in materia di sicurezza.

Prima dell'inizio delle attività il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione l'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione alle manutenzioni oggetto del Contratto.

Il Fornitore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti chimici utilizzati; tutti i prodotti chimici devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "etichettatura", "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità" e "modalità d'uso". Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria.

Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di materiali, componenti e attrezzi necessari ad assicurare, per qualunque evenienza, la continuità del servizio. Le macchine e gli attrezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati delle certificazioni previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza, nonché di tutti gli accessori per proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico di materiali e componenti il Fornitore sarà tenuto a seguire i percorsi e gli orari fissati dall'Amministrazione per ragioni di ordine, di sicurezza e d'igiene, restando a carico del Fornitore ogni attività di pulizia o provvedimento atto a garantire l'igiene ed il decoro dell'immobile ove sono ubicati gli impianti in relazione alle predette operazioni.

I servizi erogati devono essere svolti in conformità ai requisiti minimi e clausole contrattuali

10. MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO

La modalità di remunerazione del servizio in oggetto è costituita da un canone bimestrale determinato secondo le formule di seguito illustrate.

Il canone annuale del Servizio "Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento" per l'i-esimo edificio indicato nell'ordine di Fornitura è calcolabile quale somma tra le varie componenti del canone sotto definite e relative alla composizione e presenza di sistemi ed attrezzature di trasporto e sollevamento presenti nell'i-esimo edificio stesso. Espresso in equazione in particolare:

$$Ci = Caei + Caii + Cpei + Cmsi + CsAT$$

Dove:

Ci = canone annuale per il Servizio "Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento" per l'i-esimo edificio;

Caei = canone annuale per il Servizio: "Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico" relativo agli ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico presenti nell'i-esimo edificio;

Caii = canone annuale per il Servizio: "Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico" relativo agli ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico presenti nell'i-esimo edificio;

Cpei = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione piattaforme elevatrici” relativo alle piattaforme elevatrici presenti nell’i-esimo edificio;

Cmsi = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione montascale/servoscala” relativo ai montascale/servoscala presenti nell’i-esimo edificio;

CsAT = canone annuale per il Servizio opzionale: “Anagrafica Tecnica”, come di seguito specificato. Nel caso in cui il servizio oggetto sia relativo ad un edificio, indicato nell’ordine di Fornitura OF, che non comprenda tutti gli elementi di cui all’equazione precedente, la quota di canone relativa agli elementi assenti sarà automaticamente pari a 0.

Esempio: Un edificio presenta al proprio interno due ascensori ad azionamento elettrico, uno ad azionamento idraulico e tre servoscale; il canone relativo deriverà dall’equazione:

$$C_i = C_{aei} + C_{aii} + C_{msi}$$

Ove i termini hanno il significato sopra definito.

Il canone annuale per il Servizio “Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento” è poi calcolato come somma estesa a tutti gli edifici indicati nell’ordine di Fornitura OF e perciò presenti nel contratto del canone per singolo edificio; specificatamente:

$$C = \sum_{i=0}^n C_i$$

Con n = numero degli edifici oggetto del contratto.

Il canone bimestrale è un sesto (1/6) del canone annuale; specificatamente:

$$CB = C/6$$

Dove:

CB: canone bimestrale per il Servizio “Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento”.

C: canone annuale per il Servizio “Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento”.

Le varie componenti del canone annuale del Servizio “Manutenzione Impianti di Trasporto e Sollevamento” sopra definite vengono calcolate singolarmente secondo le metodologie di seguito descritte. Sono comunque sempre calcolate come prodotto tra un prezzo specifico, espresso perciò come prezzo/unità di misura, ed una quantità espressa nell’unità di misura. Le unità di misura variano al variare della tipologia di componente per essere più rappresentative in funzione del componente rappresentato.

Il canone annuale per il Servizio “Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico” è calcolato per ogni i-esimo edificio compreso nell’OF come prodotto del numero di ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico (unità di misura numero) per il corrispettivo relativo, come da prezzi predefiniti (rif. Allegato 1 al presente capitolato “Elenco prezzi”) soggetti a ribasso in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutti gli edifici.

Specificatamente:

$$Caei = Naei \times Pae + Nfei \times Paf$$

$$Cae = \sum_{i=0}^n Caei$$

Dove:

Caei = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico” relativo agli ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico presenti nell’i-esimo edificio;

Naei = Numero di ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico presenti nell’i-esimo edificio;

Pae = Prezzo Specifico del Servizio “Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico” fino a 5 fermate pari al prezzo predefinito (rif. Allegato Elenco Prezzi cit.) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);

Nfei = Numero delle fermate oltre la 5 presenti negli ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico presenti nell’i-esimo edificio;

Paf = Prezzo Specifico Servizio “Manutenzione ascensori e montacarichi per ogni fermata oltre la 5 pari al prezzo predefinito (rif. Allegato Elenco Prezzi cit) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);

Cae = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico” relativo agli ascensori e montacarichi ad azionamento elettrico dell’OF;

n = numero degli edifici oggetto del contratto.

Il canone annuale per il Servizio “Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico” relativo è calcolato per ogni i-esimo edificio compreso nell’OF come prodotto del numero di ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico (unità di misura numero) per il corrispettivo relativo, come da prezzi predefiniti (rif. Allegato Elenco Prezzi cit.) soggetti a ribasso in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutti gli edifici.

Specificatamente:

$$Caii = Naii \times Pai + Nfii \times Paf$$

$$Cai = \sum_{i=0}^n Caii$$

Dove:

Caii = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico” relativo agli ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico presenti nell’i-esimo edificio;

Naii = Numero di ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico presenti nell’i-esimo edificio;

Pai = Prezzo del servizio “Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico” pari al prezzo predefinito (rif. Allegato Elenco Prezzi cit.) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);

Nfii = Numero delle fermate oltre la 5 presenti negli ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico presenti nell’i-esimo edificio;

Paf = Prezzo Specifico Servizio “Manutenzione ascensori e montacarichi per ogni fermata oltre la 5 pari al prezzo predefinito (rif. Allegato Elenco Prezzi cit.) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);

Cai = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico” relativo agli ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico dell’OF;

n = numero degli edifici oggetto del contratto.

Il canone annuale per il Servizio “Manutenzione piattaforme elevatrici” relativo è calcolato per ogni i-esimo edificio compreso nell’OF come prodotto del numero delle piattaforme elevatrici (unità di misura numero) per il corrispettivo relativo, come da prezzi predefiniti (rif. Allegato Elenco Prezzi cit.) soggetti a ribasso in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutti gli edifici.

Specificatamente:

$$C_{pei} = N_{pei} \times P_{ei}$$

$$C_{pe} = \sum_{i=0}^n C_{pei}$$

Dove:

C_{pei} = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione piattaforme elevatrici” relativo alle piattaforme elevatrici presenti nell’i-esimo edificio;

N_{pei} = Numero di piattaforme elevatrici presenti nell’i-esimo edificio;

P_{ei} = Prezzo del servizio “Manutenzione piattaforme elevatrici” pari al prezzo predefinito (rif. Allegato Elenco Prezzi cit.) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);

C_{pe} = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione piattaforme elevatrici” relativo alle piattaforme elevatrici dell’OF;

n = numero degli edifici oggetto del contratto.

Il canone annuale per il Servizio “Manutenzione montascale/servoscala” relativo è calcolato per ogni i-esimo edificio compreso nell’OF come prodotto del numero di montascale/servoscala (unità di misura numero) per il corrispettivo relativo, come da prezzi predefiniti (rif. Allegato Elenco Prezzi cit.) soggetti a ribasso in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare). Il canone complessivo è poi la sommatoria estesa a tutti gli edifici.

Specificatamente:

$$C_{msi} = N_{msi} \times P_{ms}$$

$$Cms = \sum_{i=0}^n Cmsi$$

Dove:

Cmsi = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione montascale/servoscala” relativo ai montascale/servoscala presenti nell’i-esimo edificio;

Nmsi = Numero di montascale/servoscala presenti nell’i-esimo edificio;

Pms = Prezzo del servizio “Manutenzione montascale/servoscala” pari al prezzo predefinito (rif. Allegato Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);

Cms = canone annuale per il Servizio: “Manutenzione montascale/servoscala” relativo ai montascale/servoscala dell’OF;

n = numero degli edifici oggetto del contratto.

Il canone annuale complessivo per il Servizio opzionale “Anagrafica Tecnica” è calcolato come prodotto del numero di ascensori presenti negli edifici oggetto dell’OF (unità di misura numero) per il corrispettivo relativo, come da prezzi predefiniti (rif. Allegato Elenco prezzi cit.) soggetti a ribasso in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare).

Specificatamente:

$$CsAT_1 = n \times (PscgATm + PsgAT)$$

$$CsAT_x = n \times PsgAT$$

Dove:

CsAT₁ = canone annuale per il Servizio opzionale “Anagrafica Tecnica” relativo agli edifici oggetto del contratto per la prima annualità;

CsAT_x = canone annuale per il Servizio opzionale “Anagrafica Tecnica” relativo agli edifici oggetto del contratto per la seconda annualità;

PscgATm = Prezzo delle attività di Costituzione dell’Anagrafe Tecnica (rif precedente art. 4.1.5.1) pari al prezzo predefinito (rif. Allegato Elenco Prezzi cit.) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);

PsgAT = Prezzo della Gestione dell’Anagrafica Tecnica (rif precedente art. 4.1.5.2) pari al prezzo predefinito (rif. Allegato Elenco Prezzi cit.) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 7 al Disciplinare);

n = numero degli ascensori oggetto del contratto.

Si specifica che il costo della Gestione SIM per collegamento GSM è compreso nel prezzo a canone del singolo sistema di Trasporto e Sollevamento; sono altresì compresi nel canone le attività di Programmazione e Controllo Operativo, Contact Center, Sistema informativo (rif. precedente art. 4.1.1), nonchè di Tenuta ed aggiornamento del libretto delle verifiche di cui all'art.16 del DPR 162/99 e smi (rif. precedente art. 4.1.2).

10.1 VARIAZIONE DEL CANONE PER VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI EDIFICI E/O DEI COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO.

La PA può variare il numero degli edifici di cui all'OF e le componenti impiantistiche e/o gli impianti di cui all'edificio stesso in aumento esclusivamente mediante ricorso all'OAF, come specificato al par. 12 dello schema di convenzione.

La PA può variare il numero degli edifici di cui all'OF in diminuzione mediante comunicazione scritta. La riduzione del numero degli edifici comporta una variazione del Canone che si realizza a partire dal successivo bimestre.

A partire dalla rata come sopra indicata si procederà mediante esclusione dalla sommatoria relativa al Canone "C" dell'importo relativo al k-esimo edificio escluso Ck.

La PA può mantenere invariato il numero degli edifici di cui all'OF, ma ridurre le componenti impiantistiche e/o gli impianti di cui all'edificio stesso mediante comunicazione scritta ove identifica chiaramente l'impianto per cui si richiede la sospensione del servizio (ad es. per l'iesimo edificio si richiede la sospensione del servizio relativo a "scale mobili"). La sospensione di una o più tipologie relative ad un edificio e/o della componente impiantistica, comporta una variazione del Canone dell'edificio che si realizza a partire dal successivo bimestre (per l'esempio di cui sopra verrà posto pari a 0 la componente Csm relativa all'iesimo edificio) mediante riduzione nel numero di unità impiantistiche (variazione della componente impiantistica) e/o scomparsa della tipologia (sospensione di una o più tipologie relative ad un edificio).

10.2 EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO

L'Amministrazione può stanziare un importo extra-canone a consumo per remunerare attività e interventi di manutenzione sostitutiva e/o straordinaria aggiuntivi rispetto a quelli già compresi nel canone.

L'Amministrazione può stanziare tale importo extra-canone a consumo fino a un valore massimo pari al 20% del valore del Canone dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Amministrazione può stanziare tale importo extra-canone a consumo durante la fase di avvio contrattuale, e specificatamente nel PDS allegato all'OF all'atto della sottoscrizione del contratto, o successivamente, mediante OAF, e conseguentemente solo nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione e fino al valore massimo complessivo sopra indicato.

L'importo extra-canone formalizzato all'interno dell'OF e/o dell'OAF non risulta vincolante per l'Amministrazione che potrà utilizzarlo facoltativamente fino alla concorrenza dell'importo stanziato.

L'importo extra-canone, indicato nel PDS, concorrerà nella sua interezza al computo del valore dell'Ordinativo di Fornitura.

Sono da considerarsi attività da remunerare Extra canone:

1. Gli interventi di Manutenzione Correttiva a guasto (rif. art. 4.1.3.3) per la parte non già compresa nelle attività di cui all'art 4.1.3.2 "Servizio di Reperibilità e di Pronto Intervento" ed oltre il limite del 15%, eventualmente aumentato in Offerta Economica
2. Le attività e gli interventi di Manutenzione straordinaria (rif. art. 4.1.4).

L'importo del singolo intervento viene computato utilizzando i listini di riferimento e manodopera così come disciplinati ai successivi artt. 10.3 e 10.4. Qualora non siano presenti voci di prezzo nei listini indicati, necessarie alla determinazione delle attività/interventi di manutenzione straordinaria, i nuovi prezzi delle suddette voci verranno determinate in contraddittorio tra le parti.

Il Fornitore è tenuto a presentare un preventivo di spesa, unitamente al cronoprogramma dell'intervento, da sottoporre all'approvazione del Direttore dell'esecuzione che, in forma scritta, autorizza l'intervento e la spesa entro il termine del mese in cui il preventivo viene presentato, previa verifica di capienza della quota Extra canone. Il Fornitore ha l'obbligo di verificare anch'esso la capienza e di darne comunicazione, dopodiché rende nota la data di inizio lavoro. Al termine dell'esecuzione delle attività il Fornitore predispone un Rapporto di intervento (rif art. 4.1.1.4) che deve essere sottoscritto per accettazione di intervento terminato dal Direttore dell'esecuzione

Il costo dell'intervento viene fatturato nella prima fatturazione successiva all'accettazione dell'intervento stesso, come prima descritta, nella prima fattura disponibile come quota extra canone. Nel caso in cui in un periodo di fatturazione vengano accettati più di un intervento, la quota extra canone sarà la somma dei costi degli interventi. Errori nella verifica della capienza sono da considerarsi a carico del Fornitore che si assume l'onere degli interventi stessi per la quota eventualmente eccedente la capienza.

10.3 LISTINI DI RIFERIMENTO

I listini di riferimento, di seguito riportati, al netto del ribasso offerto, verranno utilizzati ai fini della contabilizzazione e/o remunerazione degli interventi extra-canone come precedentemente previsti e sono:

- I. Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche – Regione Lombardia.
- II. Listino Opere Edili della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi.
- III. Prezzi Informativi degli Impianti edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI).

I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; qualora la medesima voce sia presente su più listini, fa fede l'importo previsto sul listino con numerazione inferiore.

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Fornitore, al netto del corrispondente ribasso offerto. Per particolari lavorazioni il cui prezzo non sia desumibile dai prezzi sopra citati, si procederà all'analisi prezzi effettuata in contraddittorio tra il Fornitore e l'Amministrazione.

10.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA

Il corrispettivo della manodopera, da applicare solo nel caso di computazione dell'intervento come opera non compiuta, impiegata per gli interventi di extra-canone come precedentemente previsti, sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione (Cm) - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione, nonché dei prezzi o listini ufficiali vigenti – cui si aggiunge un importo percentuale pari al 28,70% calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa.

Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente al 28,70% di cui sopra e, pertanto, per il corrispettivo della manodopera si applica la seguente equazione:

$$P_m = C_m \times (1 + 0.287 \times (1 - S_m))$$

Dove:

P_m = corrispettivo della manodopera

C_m = costo della manodopera

S_m = sconto percentuale offerto sul prezzo unitario della manodopera.

10.5 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE DEL CANONE

A titolo di remunerazione per l'erogazione dei Servizi oggetto del presente Capitolato viene riconosciuto al Fornitore un corrispettivo bimestrale, nei termini e alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione, comprensivo di tutte le prestazioni qui stabilite e migliorate in sede di Offerta Tecnica.

Il Fornitore emette la fattura almeno 10 giorni solari dopo il termine di ogni Bimestre in cui viene erogato il Servizio, allegando alla medesima un documento riassuntivo delle attività bimestrali e relativo importo del canone e dell'eventuale extra canone maturato, con puntuale riferimento all'OF e agli eventuali OAF.

Nel documento riassuntivo dovranno essere almeno esplicitati:

- l'importo complessivo da fatturare;
- l'importo complessivo da fatturare differenziato per ogni edificio per il servizio attivato;
- l'importo complessivo per il singolo Bimestre, dato dal canone annuo diviso in sei parti uguali (esplicitato anch'esso in fattura) e dall'eventuale quota extra canone maturata nel bimestre come da Capitolato;

- gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti dell'Amministrazione dovuti all'applicazione di penali;
- l'aliquota IVA;
- eventuali altri conguagli.

L'Amministrazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso e, conseguentemente, della fattura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Fornitore ha l'obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo Bimestre, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore fatture separate relative all'erogazione del Servizio ai singoli edifici, al fine di beneficiare di particolari agevolazioni fiscali che sono o che saranno previste dalla normativa vigente o per scopi di bilancio dell'amministrazione medesima.

Il pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità previste nella Convenzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere un documento amministrativo, anche non fiscale, con la suddivisione degli oneri secondo le modalità ritenute più idonee dalla stessa, al fine di svolgere le proprie valutazioni ed attività amministrative.

10.6 REVISIONE PREZZI UNITARI

La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, verrà effettuata su base annuale mediante l'applicazione dell'indice armonizzato ISTAT dei prezzi al consumo (IPCA) in misura pari al 100% dei medesimi Prezzi Unitari.

Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all'Amministrazione dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e varrà per l'anno successivo; non sono ammesse variazioni retroattive fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all'art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208.

Il Rup

Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale

della Provincia di Brescia

Arch. Giovan Maria Mazzoli

(documento firmato digitalmente)



Comune di Novate Milanese

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 252 / 2022

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO - LOTTI 1, 2, 3" DELLA STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - CIG Z3635D68FF - IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO E CDG ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, del TUEL.

Li, 12/04/2022

**IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO E CDG
CRIMELLA CRISTIANO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)